



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 70/10

di iniziativa del Consigliere G. MANGIALAVORI recante:

"Modifica alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 (Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie)"

relatore: M. MIRABELLO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/8/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	1/9/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	25/09/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Relazione pag. 3  
*"Modifica alla legge regionale 29 marzo 1999, n.8 (Provvidenza in favore dei soggetti affetti da particolari patologie).*

Articolato pag. 5  
*"Modifica alla legge regionale 29 marzo 1999, n.8 (Provvidenza in favore dei soggetti affetti da particolari patologie).*

## Normativa citata

Legge Regionale 29 marzo 1999, n. 8 pag. 6  
*Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie.*

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 pag. 10  
*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.*

## Documentazione correlata

D.P.C.M. 29 novembre 2001 pag. 40  
*"Definizione dei livelli essenziali di assistenza"*

## Normativa comparata

Legge regionale 06 agosto 2015 n. 25 pag. 94  
*Provvidenze a favore di familiari o accompagnatori residenti in Basilicata di soggetti affetti da patologie particolarmente gravi e/o invalidanti, tali da richiedere cure presso strutture non regionali*

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1997, n. 65 pag. 98  
*Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi. ( B.U. 27 novembre 1997, n. 84 )*

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2000, n. 16 pag. 100  
*Modificazioni alla Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente "Provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto d'organi" così come modificata dalla Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 24. (B.u.r. 2 marzo 2000, n. 24)*

## RELAZIONE

Il diritto alla salute costituzionalmente garantito va reso operativo ed efficace mediante la predisposizione di reali strumenti. I mezzi assicurati dalla legge regionale in epigrafe rientrano in tale prospettiva. E infatti, le provvidenze concesse ai cittadini calabresi per le prestazioni indotte da particolari patologie, da curare fuori regione, rispondono proprio a tale inderogabile esigenza. In merito va rimarcato che si tratta di patologie le quali richiedono il ricovero presso centri di altissima specializzazione. Un passaggio determinante che caratterizza tale legge è sicuramente l'articolo 2 comma 1, il quale circoscrive tali provvidenze ai nuclei familiari che non superino i 36 mila euro annui. La cifra appare del tutto insufficiente a soddisfare le legittime istanze delle famiglie calabresi. Tale importo, infatti, è del tutto inadeguato a fronteggiare l'emergenza sanitaria che può insorgere a causa di una grave patologia medica che colpisca un componente del nucleo familiare. E d'altronde non è casuale che antecedentemente alla riforma dell'art. 28, comma 1 lett. b) della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, l'importo di che trattasi fosse pari alla somma di € 50 mila euro. Quest'ultima cifra appare decisamente più congrua e coerente con rispetto al contesto socioeconomico regionale e più consona a venire incontro alle necessità di che trattasi. Un ragionevole innalzamento del limite reddituale, funzionale alla fruizione di dette provvidenze, insomma, risponde a un evidente criterio di razionalizzazione della fattispecie in esame.

### RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

Sul piano sostanziale, la presente legge, modificando la soglia di reddito lordo familiare per l'accesso alle prestazioni assistenziali per la cura delle patologie elencate all'articolo 1 della l.r. 8/1999, di fatto amplia il numero dei soggetti beneficiari di tali prestazioni, generando pertanto maggiori oneri per la finanza regionale a valere sul capitolo di spesa del bilancio U0434110501, la cui disponibilità finanziaria deve essere incrementata per assicurare la congrua copertura delle provvidenze erogate ai nuovi beneficiari. La quantificazione e la copertura di tali maggiori spese è meglio delineata nel seguente quadro riepilogativo.

#### Quadro riepilogativo dell'analisi economico — finanziaria

Tabella 1— Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spesa	Spesa Corrente (C) o di Investimento (I)	Spesa Annuale (A) o Pluriennale (P)	Importo
1	Provvidenze per interventi assistenziali a favore dei soggetti affetti dalle patologie indicate all'art. 1 della l.r. 8/1999	C	P	150.000 €

#### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La determinazione degli oneri derivanti dalla presente legge è stata condotta applicando il criterio della fissazione di un tetto massimo di spesa, che può essere congruamente definito in 150.000 euro. Sulla base degli importi indicati all'art. 3 della l.r. 8/1999, relativi ai rimborsi erogati dalla Regione a favore dei beneficiari degli interventi assistenziali di cui all'art. 1 della l.r. 8/1999, sapendo che l'importo massimo erogabile a ciascun soggetto affetto da gravi patologie ammonta a 2.500 euro (comprensivo di spese di viaggio, soggiorno e pasti) per il trattamento ambulatoriale in Italia, e di euro 3.500 se il trattamento erogato in regime ambulatoriale avviene all'estero, la somma di 150.000 euro consente di assicurare interventi assistenziali ad una platea compresa tra 40 e 60 nuovi beneficiari che presentano un reddito lordo familiare non superiore a 50.000 euro.

### Copertura finanziaria

Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, è necessario rimpinguare il capitolo di spesa U0434110501 del bilancio regionale per l'esercizio 2015, in quanto lo stanziamento ivi indicato, pari a 250.000, risulta esiguo per garantire il finanziamento delle provvidenze a favore dei nuovi beneficiari della presente legge. A tale scopo, il suddetto capitolo di spesa è incrementato di 150.000 euro, prelevando la corrispondente somma dal capitolo U0433110301 acceso al Fondo regionale per le Politiche sociali, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria nel bilancio medesimo. Pertanto, alla luce delle modifiche proposte, il capitolo di spesa U0434110501 avrà una dotazione finanziaria complessiva di euro 400.000 per l'esercizio 2015, rinviando alla legge di approvazione del bilancio ed alla legge di stabilità regionale la copertura degli oneri a regime per gli esercizi successivi, come indicato al comma 3 della norma finanziaria di cui all'articolo 2.

Art. 1  
(Modifica all'articolo 2)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 8/1999 le parole "non superi 36.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti : "non superi 50.000,00 euro annui".

Art. 2  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio in corso, si provvede con le risorse disponibili all'UPB U.006.002.001.002, capitolo U0433110301, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, inerente a «Fondo regionale per le politiche sociali», il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 150.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB U.006.001.002.001, capitolo U0434110501 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 300.000, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, cori la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

**Legge Regionale 29 marzo 1999, n. 8**  
**Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie.**  
(BUR n. 34 del 3 aprile 1999)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 2 maggio 2001, n. 13, 26 giugno 2003, n. 8, 29 dicembre 2010, n. 34 e 23 dicembre 2011, n. 47)

**Art. 1**  
**(Finalità)**

**1. La Regione Calabria assume a proprio carico oneri assistenziali connessi ad interventi ed a patologie di particolare importanza, anche non rientranti nell'ambito delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, cui debbono sottoporsi soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria.**

**2. Gli interventi e le patologie che legittimano l'impegno finanziario della Regione sono i seguenti:**

**a) trapianti d'organo e di tessuti, di cornea e di midollo, ivi comprese la tipizzazione e l'assistenza post-operatoria in Italia e all'estero che non siano fruibili presso il Servizio Sanitario Regionale<sup>1</sup>;**

**b) neoplasie in trattamento radioterapico ed altre terapie antitumorali in Italia che non siano disponibili presso il Servizio Sanitario Regionale<sup>2</sup>;**

**c) particolari sindromi e/o malattie rare congenite o acquisite qualora siano necessarie prestazioni non fruibili presso la Rete regionale delle malattie rare<sup>3</sup>, patologie derivanti da traumi, ustioni e lesioni ad altissimo rischio invalidante che compromettono in maniera grave e irreversibile organi e funzioni qualora necessitino di prestazioni non fruibili presso il Servizio Sanitario Regionale<sup>4</sup>;**

**d) patologie che necessitano di trattamenti diagnostici e terapeutici altamente specialistici non fruibili sul territorio regionale;**

**e) (Abrogata);**

**f) (Abrogata)<sup>5</sup>.**

<sup>1</sup>Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8. Parole aggiunte dall'art. 50, comma 4, lett. a) della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, ora dichiarato incostituzionale con sentenza Corte cost. n. 18/2013.

<sup>2</sup> Parole aggiunte dall'art. 28, comma 1 lett. a) primo trattino della L.R. 29 dicembre 2010 n. 34.

<sup>3</sup> Parole aggiunte dall'art. 28, comma 1 lett. a) secondo trattino della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

<sup>4</sup> Parole aggiunte dall'art. 28, comma 1 lett. a) terzo trattino della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

<sup>5</sup>Lettere abrogate dall'art. 50, comma 4, lett. a), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitavano: «e) trattamento terapeutico con metodo Doman; f) fecondazione assistita.». L'art. 50 della L.R. n. 47/2011 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza Corte cost. n. 18/2013.

**Art. 2****(Soggetti aventi diritto e forma dell'assistenza)**

**1. Le prestazioni assistenziali relative alle patologie di cui all'art. 1, in favore dei cittadini calabresi residenti in Calabria e il cui reddito lordo familiare non superi 36.000,00 euro annui<sup>6</sup> che accedono a centri di altissima specializzazione in Italia e all'estero, sono erogate, in forma indiretta, mediante rimborso da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza di quota-parte della spesa sostenuta.**

2. Rientra in dette prestazioni il rimborso delle spese di viaggio e permanenza connesse con quegli interventi di diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono specifiche professionalità tecniche ed utilizzo di strutture che non sono tempestivamente ed adeguatamente disponibili nell'ambito del servizio sanitario regionale o nazionale e richiedenti, pertanto, specifiche professionalità e/o metodiche tecnico-curative ovvero l'uso di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico.

**Art. 3**<sup>7</sup>**(Rimborso di spese sostenute)**

**1. Allo scopo di favorire la fruizione delle prestazioni sanitarie che si rendono necessarie in relazione agli interventi ed alle patologie indicati all'art. 1, la Regione Calabria assume a proprio carico gli oneri inerenti al rimborso delle spese di mantenimento e di viaggio del paziente e dell'eventuale donatore con le seguenti modalità:**

**- rimborso totale delle spese di viaggio effettuate in prima classe, se in treno o in classe turistica, se in aereo, ovvero in autobus, con il proprio automezzo o con automezzo noleggiato;**

**- le spese di soggiorno sostenute in Italia che all'estero presso la località del centro trapianti o località limitrofe per esigenze cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria tre stelle o equivalente e, comunque, entro un importo non superiore a 100,00 Euro giornalieri; le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di Euro 40,00<sup>8</sup> giornalieri. Per il riconoscimento delle spese di tipo residenziale e di quelle relative ai pasti, è necessaria la presentazione della relativa documentazione giustificativa;**

**- per trattamenti erogati in regime ambulatoriale, fino ad un tetto di euro 1.500,00<sup>9</sup>, se in Italia e di euro 2.500,00<sup>9</sup>, se all'estero.**

**2. Nei confronti dell'accompagnatore, o di entrambi i genitori, in caso di minori abbinati necessariamente della loro duplice presenza, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, sono riconosciuti gli stessi rimborsi per le spese alberghiere e per i viaggi con le identiche modalità previste al comma 1<sup>10</sup>. Per i minori sottoposti a tutela, il rimborso è dovuto all'esercente la patria potestà o al tutore.**

<sup>6</sup>Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8. Ulteriormente modificato dall'art. 28, comma 1 lett. b) della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

<sup>7</sup>Articolo così modificato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 26 giugno 2003, n.8.

<sup>8</sup>L'art. 50, comma 4, lett. b), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sostituisce le parole «euro 50,00» con le parole «euro 40,00». Questo articolo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza Corte cost. n. 18/2013.

<sup>9</sup>L'art. 50, comma 4, lett. c) della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sostituisce le parole «lire 3.200.000» con le parole «euro 1.500,00» e le parole «lire 4.800.000» con le parole «euro 2.500,00». Questo articolo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza Corte cost. n. 18/2013.

<sup>10</sup>L'art. 50, comma 4, lett. d) della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sostituisce le parole «per l'assistito» con le parole «al comma 1». Questo articolo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza Corte cost. n. 18/2013.

**Art. 4<sup>11</sup>**  
(Metodo Doman)  
(Abrogato)

**Art. 5**  
(Procedure per l'erogazione)

1. Per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge fa fede l'autorizzazione alle prestazioni rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente in conformità alle normative vigenti in materia, per patologie riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale.

2. Per quanto concerne le residue patologie elencate dalla presente legge e non previste quali prestazioni rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, l'assistito deve presentare domanda corredata da certificazione di un medico specialista della specifica patologia o, in sua assenza, di un medico specialista in branca affine dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, corredata dalla documentazione sanitaria atta a dimostrare la necessità del ricorso alle prestazioni sanitarie di alta specializzazione fuori regione. *Non occorre corredare la domanda con certificazione del medico specialista dell'ASL per i trapiantati e i portatori di gravi patologie già acclarate con documentazione certa e probatoria.*<sup>12</sup>

3. La domanda, che deve, altresì, documentare la eventuale necessità di un accompagnatore, deve contenere:

- il nome dell'assistito e dell'eventuale o degli eventuali accompagnatori;
- la località ed il presidio sanitario ove saranno fruite le prestazioni;
- la durata prevista per il trattamento sanitario;
- il termine entro il quale presumibilmente la prestazione deve essere fruita;
- il tipo di prestazione sanitaria da fruire.

4. Per ottenere il rimborso, gli aventi titolo devono presentare all'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la documentazione *in originale* delle spese sostenute con fatture quietanzate, *ricevute di pagamento* o<sup>13</sup>, *biglietti di viaggio*.<sup>14</sup>

5. *Le Aziende Sanitarie sono autorizzate ad erogare, su richiesta degli eredi, un contributo per le spese di trasporto del feretro del paziente trapiantato o in attesa di trapianto, deceduto presso il Centro trapianti.*<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Articolo abrogato dall'art. 50, comma 4, lett. e), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale articolo precedentemente così recitava: «1. La Regione Calabria, tenuto conto della rilevanza sociale ed umana del problema, provvede a sostenere le famiglie dei soggetti con gravi disabilità psicomotorie che con continuità affrontano spese ingenti per l'esecuzione di particolari prestazioni riabilitative non praticate sul territorio nazionale, identificate con il metodo "Doman". 2. A tale fine, ai soggetti aventi titolo e che ne facciano richiesta, viene concesso il rimborso delle spese sostenute per i viaggi e per la permanenza nel luogo o nei luoghi in cui vengono effettuate le prestazioni secondo le modalità di cui al precedente articolo 3. 3. In questo caso particolare, dove necessaria è la presenza di entrambi i genitori, eccezionalmente il rimborso è esteso per le spese sostenute per i viaggi e la permanenza anche a questi ultimi, come indicato al precedente articolo 3.». L'art. 50 citato è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 18/2013.

<sup>12</sup> Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 2 maggio 2001, n. 13

<sup>13</sup> L'art. 50, comma 4, lett. f), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sopprime le parole «equipollenti». Questo articolo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 18/2013.

<sup>14</sup> Comma modificato dall'art. 24 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8



**Art. 6**  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 1999 in lire 700.000.000 (settecentomilioni) si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio recanti: "Spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998", che viene ridotto del medesimo importo ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 4341105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa nell'esercizio 1999 con la denominazione: "Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie", e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 700.000.000 (settecentomilioni).
3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario. *Lo stanziamento di competenza allocato in ciascun esercizio finanziario sul pertinente capitolo di spesa costituisce in ogni caso limite massimo ed inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari*<sup>16</sup>.

**Art. 7**  
(Monitoraggio)

1. L'Assessorato regionale alla Sanità provvede semestralmente ad una valutazione quantitativa e qualitativa delle richieste approvate.
2. *Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie allocate nel pertinente capitolo di spesa rispetto alle richieste pervenute, il competente dipartimento, anche attraverso apposito regolamento da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, adotta criteri di selezione che privilegino i soggetti economicamente più deboli*<sup>17</sup>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---

<sup>15</sup>Comma modificato dall'art. 24 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8. Successivamente l'art. 50, comma 4, lett. f), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sopprime le parole «ticket relativi a pedaggi autostradali». Questo articolo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 18/2013.

<sup>16</sup>Parole aggiunte dall'art. 50, comma 4, lett. g), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Questo articolo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 18/2013.

<sup>17</sup>Comma aggiunte dall'art. 50, comma 4, lett. h), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Questo articolo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 18/2013.

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.**

*(BUR n. 24 del 31 dicembre 2010, supplemento straordinario n. 1 del 31 dicembre 2010)*

*(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 6 aprile 2011, nn. 9, 10 e 12, 30 giugno 2011, nn. 17 e 18, 18 luglio 2011, n. 25, 10 agosto 2011, n. 31, 23 dicembre 2011, n. 47, 26 aprile 2012, n. 14, 11 giugno 2012, n. 24, 28 giugno 2012, n. 28 e 27 dicembre 2012, n. 69)*

**(Il Governo con delibera C.d.M. del 23 febbraio 2011, ha deciso di impugnare gli articoli 11, comma 1; 14; 15; 16, comma 1; 18; 29; 46; 49; 50 commi 2 e 4)**

**(La Corte Costituzionale con sentenza n. 310/2011, dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 14, comma 1; 15; 16 commi 1 e 5; 18; 29; 46 e 50; inoltre ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità cost. degli articoli 11, comma 1 e 49.)**

**(Il Governo con delibera C.d.M. del 24 febbraio 2012, ha deciso di impugnare l'articolo 27, comma 7 bis)**

## TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

### **Articolo 1**

*(Programma di interventi per il contrasto alla 'ndrangheta)*

1. Al fine di rafforzare il sistema di contrasto alla criminalità organizzata attraverso un Programma di finanziamento per le infrastrutture materiali ed immateriali che costituiscono sede di uffici giudiziari e presidi delle forze dell'ordine e per la realizzazione di impianti di video sorveglianza e per esigenze di mobilità anche gestionale, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.
2. Il mutuo o prestito obbligazionario per spese di investimento a carico del bilancio regionale, con rata annuale massima di euro 500.000,00, sarà contratto per una durata massima di anni 20 in più soluzioni e a mezzo di più atti di erogazione e quietanza.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare l'Accordo di Programma Quadro "Sicurezza e Legalità" con gli interventi di cui al comma 1 selezionati nel rispetto dei principi di massima trasparenza e di ampia partecipazione. Il programma degli interventi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, previa concertazione con i Ministeri competenti della Giustizia, Difesa ed Interno, e sentito il parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.
4. *(Abrogato)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Comma abrogato dall'art. 42, comma 3, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale comma precedentemente così recitava: «Le risorse di cui al comma 2, allocate all'UPB 7.2.01.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, rappresentano la quota parte a carico della Regione.».

**Articolo 2**

*(Interventi urgenti di contrasto alla povertà)*

1. Al fine di realizzare interventi urgenti di contrasto alla povertà e sostegno per le famiglie numerose in stato di bisogno economico, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare un programma di aiuti e di interventi.
2. Le modalità di attuazione degli aiuti e degli interventi, saranno definiti da apposito Regolamento adottato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sentito il parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.
3. Nella predisposizione della proposta di Regolamento, che sarà ispirata a criteri di massima trasparenza, nonché ai principi di cui alla legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 e tenuto conto dei quozienti familiari, il Presidente della Giunta regionale, sarà affiancato da un Comitato di esperti che consentirà la valutazione delle migliori esperienze in materia, realizzate a livello nazionale ed internazionale.
4. Il Comitato, per i cui componenti non è previsto alcun compenso, esaurirà il suo compito all'emanazione del Regolamento.
5. Il Comitato, sarà composto dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore al Bilancio e alla Programmazione, dall'Assessore alle Politiche Sociali, dal Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal Presidente dell'ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A), dal Presidente del Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane) - o loro delegati, dal Direttore Nazionale della Caritas e dal Presidente della Fondazione per il Sud.
6. Per gli oneri connessi all'esecuzione delle norme di cui al presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa nel limite massimo di euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011.

**Articolo 3**

*(Programma di aiuti alle famiglie colpite dall'alluvione di Gioia Tauro)*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle famiglie residenti nel Comune di Gioia Tauro un contributo per il parziale ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di novembre 2010. Hanno titolo ad ottenere il contributo solo le famiglie che hanno prodotto regolare domanda allo stesso comune per l'accesso ai contributi per i danni subiti ad abitazioni o aziende e prodotto perizie giurate a firma del tecnico abilitato. Il Comune provvederà a redigere apposita graduatoria delle famiglie beneficiarie del contributo.
2. Lo stanziamento complessivo per gli interventi di cui al comma precedente è fissato in euro 500.000,00, con allocazione all'UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.

**Articolo 4**

*(Disposizioni per la cessione dei crediti delle imprese)*

1. Allo scopo di sostenere le imprese interessate da ritardi di pagamento da parte della Regione per forniture di beni e servizi o per la realizzazione di opere pubbliche, la Regione Calabria, senza oneri a proprio carico, può certificare alle imprese, su istanza

motivata, il credito certo ed esigibile per rientrare nei parametri dell'Accordo "Basilea 2", autorizzando atti di cessione pro-soluto dei crediti vantati dalle imprese, nel rispetto dei limiti fissati dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dal patto di stabilità interno, fermo restando il disposto di cui all'articolo 46 della legge regionale n. 8/2002.

2. Per credito liquido ed esigibile s'intende quello riveniente da procedure amministrative e contabili effettuate nel pieno rispetto delle norme di contabilità pubblica nazionale e regionale.
3. Il presente articolo si applica anche ai crediti del settore sanitario, in coerenza e nel rispetto del vigente Piano di rientro dai disavanzi. Per quanto riguarda le imprese, interessate da ritardi di pagamento operanti nel settore sanitario, la certificazione del credito certo ed esigibile deve essere fatta dalle Aziende Sanitarie provinciali o ospedaliere.

### **Articolo 5**

*(Fondo di garanzia per le imprese)*

1. Per contribuire al sostegno dell'economia, la Regione Calabria, congiuntamente con i diversi livelli istituzionali e le parti sociali, promuove un'azione volta a garantire l'operato delle imprese e degli operatori economici.
2. Per garantire affidamenti bancari alle piccole e medie imprese che si trovino in difficoltà finanziaria derivante dal mancato incasso di crediti dovuti dalla Regione per forniture di beni e servizi o opere pubbliche e certificati ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, è costituito un fondo di garanzia presso Fincalabra Spa. Il fondo di garanzia ha carattere integrativo rispetto a quelli già esistenti, ed è istituito in linea con i principi dell'Accordo Basilea 2 sul capitale di vigilanza delle banche e sulla situazione debitoria delle imprese.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva un Regolamento per disciplinare la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia, sentito il parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.
4. Per la costituzione del Fondo di garanzia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa nel limite massimo di euro 200.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai crediti del settore sanitario, in coerenza e nel rispetto del vigente piano di rientro dei disavanzi.
6. La Giunta regionale è altresì autorizzata a costituire un ulteriore fondo di garanzia di euro 200.000,00, sempre allocato all'UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011, per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese artigiane, la cui gestione è affidata per euro 100.000,00 al soggetto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 12 e per euro 100.000,00 a Fincalabra Spa.
7. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approva apposito regolamento di attuazione.
8. Alla copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 6 si provvede con le risorse allocate nella stessa UPB 2.2.02.02 a valere sullo stanziamento di cui al capitolo 6125201 della spesa.

**Articolo 6**

*(Interventi per assicurare la realizzazione della Cittadella Regionale)*

1. Al fine di garantire la necessaria ulteriore copertura del fabbisogno finanziario per la realizzazione delle opere di completamento relative alla costruzione della Cittadella Regionale, la Giunta regionale, previa verifica della ulteriore disponibilità di risorse a valere sui fondi per le Aree sotto utilizzate da destinare a tale scopo, è autorizzata a ricorrere all'indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.
2. Il mutuo o prestito obbligazionario per spese di investimento a carico del bilancio regionale è contratto per un importo massimo di euro 34.200.000,00, per una durata massima di 20 anni, in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta in volta previsti per gli interessi e rate di ammortamento si provvede mediante iscrizione delle somme necessarie nei rispettivi bilanci di previsione, in specifici capitoli di spesa.
4. Il mutuo o prestito obbligazionario può essere contratto solo dopo che la Giunta regionale fornisce dettagliata informativa alla Commissione consiliare permanente che rende parere non vincolante da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

**Articolo 7**

*(Interventi per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale)*  
*(Abrogato)*

**Articolo 8**

*(Realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali)*  
*(Abrogato)<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup>Articoli abrogati dall'art. 42, comma 3, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitavano: «Articolo 7 1. Al fine di favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale è autorizzato nell'esercizio finanziario 2011 l'ulteriore limite di impegno di euro 1.500.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. 2. Gli Enti locali comunali associati o consorziati tra di loro e provinciali individuati come soggetti attuatori per la realizzazione delle opere di cui al precedente capoverso dovranno garantire un cofinanziamento dell'opera pari al 30 per cento dell'intero importo. 3. Il Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici della Giunta regionale individua gli interventi da effettuare attraverso una manifestazione di interesse per la presentazione di idee progettuali, con l'obiettivo di ammettere a finanziamento almeno un'opera di rilevante interesse per ciascuna Provincia, previo parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole. Articolo 8 1. Al fine di favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa o di altri istituti di credito abilitati per il finanziamento di opere di interesse regionale - ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 - è autorizzato nell'esercizio finanziario 2011 l'ulteriore limite di impegno di euro 2.500.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. 2. L'individuazione degli interventi sarà effettuata da parte del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" attraverso apposito programma e previa acquisizione di manifestazioni di interesse per la presentazione di idee progettuali da parte dei comuni interessati, previo parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.».

### **Articolo 9**

*(Programma di valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare)*

1. Agli effetti dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22, e nel rispetto del Piano delle Valorizzazioni ed Alienazioni di cui al comma successivo, è prevista una entrata di euro 4.199.000,00 a titolo di proventi delle alienazioni dei beni immobili di proprietà regionale, allocata all'UPB 4.1.01 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2011.
2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole.

### **Articolo 10**

*(Disposizioni in materia di anagrafe zootecnica)*

1. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisto delle azioni della Sial Servizi Spa, società partecipata dalla Regione Calabria per la gestione del Servizio di anagrafe zootecnica detenute dal socio Italia Lavoro Spa, fino all'acquisizione della totalità del capitale sociale<sup>3</sup>.
2. Per garantire la copertura delle somme occorrenti al riconoscimento nei confronti di Italia Lavoro Spa del valore di mercato delle azioni dismesse, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa stimata di euro 65.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Al fine di concorrere al ripianamento della perdita di esercizio connessa alla sospensione delle attività della Sial Servizi SPA, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di euro 345.000,00 connessa ai costi di gestione sostenuti dalla stessa, con allocazione all'UPB. 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

### **Articolo 11\***

*(Partecipazione della Regione Calabria alla Società "Progetto Magna Graecia")*

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e perfezionare, mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo, la costituzione di una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, per la valorizzazione delle aree archeologiche site nel territorio regionale, d'intesa con lo Stato e previ appositi accordi di valorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, anche al fine della eventuale concessione della gestione di specifici beni o aree archeologici in favore della costituenda società<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Comma sostituito dall'art. 1, comma 1 della L.R. 6 aprile 2011, n. 10.

\*La Corte costituzionale con sentenza n. 310 del 2011, ha dichiarato cessata la materia del contendere.

<sup>4</sup>Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 10 agosto 2011, n. 31. Il quale comma precedentemente così recitava: «La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e perfezionare, mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo, la costituzione di una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese».

2. La Giunta regionale adotta ogni provvedimento finalizzato alla costituzione della società, ivi compreso lo Statuto sociale, alla definizione dell'oggetto sociale, alla previsione dei suoi organi sociali, ed alla individuazione delle forme di partecipazione e controllo.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di euro 61.200,00 allocata all'UPB 5.2.01.01 dello stesso bilancio.

### **Articolo 12**

*(Disposizioni finanziarie diverse)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare fino al 31 dicembre 2011 contratti di collaborazione al personale in servizio presso il dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo per la gestione del sistema informativo turistico regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 maggio 2008, n. 8. Alla relativa copertura finanziaria quantificata in euro 352.680,00 si provvede con le risorse allocate all'UPB 2.2.01.04 (capitolo 22010415) dello stato di previsione della spesa di bilancio per il medesimo anno.
2. Per l'esercizio finanziario 2011 le risorse occorrenti in ordine alla stipula dei contratti di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 32 sono determinati in euro 550.000,00, allocate all'UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
3. Le risorse spettanti alla Regione Calabria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 70 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 112, relativi all'annualità 2010, erogate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e già iscritte nel bilancio di esercizio 2010, saranno trasferite, nella misura del 50 per cento dalla Regione Calabria al Commissario Delegato per il Superamento della Situazione d'Emergenza nel Settore Rifiuti Urbani nel Territorio della Regione Calabria per lo svolgimento delle funzioni previste dall'OPCM 3731 del 16 gennaio 2009 e dall'OPCM 3886 del 9 luglio 2010.
4. Il Dipartimento Attività Produttive è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2011 all'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria un contributo in conto liquidazione di euro 235.000,00, allocato all'UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030207) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, da destinare alle retribuzioni del personale maturate a tutto il 31 dicembre 2010.

## TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA REGIONE

### **Articolo 13**

*(Norme per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale, degli enti, delle aziende e delle società regionali)*

1. Per accelerare il processo di riorganizzazione degli uffici regionali, senza aumentare la relativa spesa di personale, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai dipendenti, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato con la Regione Calabria ed in servizio continuativo presso la stessa da almeno cinque anni alla data, rispettivamente, del 31 dicembre 2010, 31 dicembre 2011, 31 dicembre 2012, che presentano apposita istanza di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta di risoluzione da parte dell'Ente, una indennità supplementare, pari a sette mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari al raggiungimento

dei limiti di età previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia pensionistica<sup>5</sup> e, comunque, per un massimo di cinque anni.

2. *L'istanza di risoluzione anticipata di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere presentata, per l'anno 2011, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, mentre per gli anni 2012 e 2013, non prima del 1° ottobre e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente, secondo le modalità contenute in apposito avviso pubblicato sul sito web della Regione Calabria dalle competenti strutture che amministrano le risorse umane degli enti di appartenenza. Per il personale di cui al successivo comma 12, per l'anno 2011 il termine di scadenza è fissato al 30 giugno*<sup>6</sup>.
3. Per le istanze presentate entro i termini di cui al comma 2 ed accettate dall'Amministrazione regionale, la risoluzione del rapporto di lavoro, è fissata al 1° aprile di ciascun anno, ad eccezione dell'anno 2012 per il quale le istanze possono essere presentate o confermate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge e la risoluzione del rapporto è fissata al 1° ottobre<sup>7</sup>. Le istanze di risoluzione del rapporto di lavoro, una volta presentate all'Amministrazione, sono irrevocabili.
4. L'accettazione, da parte dell'amministrazione regionale, delle istanze di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è subordinata alla verifica delle esigenze organizzative, delle condizioni finanziarie dell'ente ed al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale.
5. L'indennità supplementare, quantificata nella misura prevista dal comma 1, è corrisposta in tre quote, di pari importo, da erogarsi, in due rate semestrali, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Ai dipendenti che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non hanno ancora maturato, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, il diritto a pensione, è erogata, in aggiunta al beneficio previsto dal comma 1, una indennità ulteriore, pari a 3 mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari alla maturazione del diritto a pensione e, comunque, per un massimo di cinque anni.
7. Ai dipendenti che beneficiano delle indennità supplementari previste dal presente articolo non è riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.
8. La retribuzione lorda, quantificata secondo le modalità previste dal comma 1, è calcolata escludendo la 13<sup>a</sup> mensilità ed eventuali indennità di struttura percepite ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 13 maggio 1996, n. 8. Per i dirigenti ed i titolari di posizioni organizzative, sono esclusi dal calcolo anche gli importi eventualmente spettanti a titolo di retribuzione di risultato.
9. A coloro che beneficiano della presente legge è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti di lavoro o stipulare contratti per il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti, aziende e società regionali, per i cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. La stipulazione di contratti in contrasto con il presente divieto comporta responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che lo ha sottoscritto.

---

<sup>5</sup>L'art. 1, comma 1, della L.R. 11 giugno 2012, n. 24, sostituisce le parole: «65 anni» con le parole: «limiti di età previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia pensionistica».

<sup>6</sup>Comma sostituito dall'art. 1, comma 1 della L.R. 6 aprile 2011, n. 12.

<sup>7</sup>Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 11 giugno 2012, n. 24.



10. (Abrogato)<sup>8</sup>

11. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi, a parità di condizioni e modalità, ai dipendenti degli Enti, aziende e società regionali, sempre nel rispetto della normativa nazionale nel tempo in vigore.
12. I benefici previsti dalla presente legge sono estesi al personale trasferito alle province in seguito alla legge regionale n. 34/2002 e individuato sulla base del protocollo d'intesa Regione - Province del 27 marzo 2006. Dall'indennità di cui al comma 1 del presente articolo viene, tuttavia, detratta a carico di tale personale la quota già corrisposta quale premio per l'avvenuto passaggio ad altro ente. Contestualmente e proporzionalmente, viene ridotta la somma attualmente trasferita dalla Regione alle Province per il pagamento delle mensilità.
13. I benefici della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, come disciplinata dalla presente legge, sono estesi anche a coloro che, a decorrere dal 1 giugno 2010 e sino alla pubblicazione della presente legge, hanno prodotto domanda di collocamento a riposo anticipato e che, comunque, siano in servizio alla data di presentazione dell'istanza di risoluzione anticipata.
14. La presente legge non si applica a coloro che, in coerenza con la normativa, tempo per tempo vigente, in materia di limiti per la cessazione del rapporto di lavoro, *raggiungano tali limiti*<sup>9</sup> alla data della risoluzione anticipata richiesta.
15. La presente norma non si estende al personale del servizio sanitario regionale.
16. Le somme necessarie alla copertura finanziaria della spesa del presente articolo sono da imputare sui corrispondenti capitoli, relativi alle spese per le retribuzioni del personale, dei bilanci degli enti interessati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Articolo 14\***

*(Disposizioni in materia di personale A.Fo.R)*

1. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 9/2007 disciplinante il trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi dell'AFOR, nelle more dell'attuazione complessiva della norma, la Giunta regionale è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica, disponendo, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento, nel proprio ruolo organico, dei dipendenti AFOR, già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della presente legge, dando precedenza al personale che possiede maggiore anzianità di servizio presso gli uffici regionali, nel rispetto della disciplina in materia contenuta nell'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001.

---

<sup>8</sup>Comma abrogato dall'art. 36, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale comma precedentemente così recitava: «I posti in dotazione organica che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione della presente legge non potranno essere ricoperti, prima che la spesa, relativa alle indennità previste dai commi 1 e 5 per i singoli dipendenti, sia compensata con quella che l'Amministrazione avrebbe dovuto sostenere se il dipendente fosse rimasto in servizio e, comunque, subordinatamente alla verifica delle esigenze organizzative, delle condizioni finanziarie dell'ente ed al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale.».

<sup>9</sup>L'art. 1, comma 3, della L.R. 11 giugno 2012, n. 24 sostituisce le parole: «abbiano un'età anagrafica pari o superiore a 65 anni, oppure un'anzianità contributiva complessiva, anche figurativa, pari o superiore a 40 anni» con le parole «raggiungano tali limiti».

\*La Corte costituzionale con sentenza n. 310 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità cost. dell'articolo 14, comma 1.

2. Il personale in servizio, alla data del 31.12.2010, presso il Centro Radio Regionale dell'AFOR è assegnato funzionalmente al servizio della Protezione Civile continuando a svolgere compiti e mansioni di propria e specifica pertinenza.

### **Articolo 15\***

*(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali)*

1. Per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 10, commi 4, 4 *bis* e 4 *ter*, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, nonché i consequenziali effetti giuridici.

### **Articolo 16\***

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)*

1. Il termine finale per l'attuazione del Piano di stabilizzazione previsto dall'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dalla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fissato al 31 dicembre 2011.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse del Fondo nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e con risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all'UPB 4.3.02.02 (capitoli 43020214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011.
3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l'anno 2011 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alle leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 e 19 novembre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione di leggi regionali e non utilizzate dagli Enti medesimi.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20/2003 è sostituita dalla seguente: "le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, anche in associazione tra di loro, gli Enti pubblici economici, le Società a totale o prevalente partecipazione pubblica, quali le Società a capitale misto pubblico/privato, Società partecipate totalmente da Enti pubblici territoriali, ATO, Fondazioni costituite da Enti pubblici territoriali, società in *House* di Enti pubblici territoriali. Inoltre le Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e loro Consorzi, gli altri soggetti individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 468/1997, con decreti del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale".
5. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 20/2003 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui alla presente legge cessano comunque di avere vigore il 31 dicembre 2013, data entro la quale dovranno essere attuati i piani di stabilizzazione occupazionali dei lavoratori dei bacini di cui all'articolo 2".

### **Articolo 17**

*(Cessazione del rapporto di lavoro)*

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio regionale della Calabria che abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva utile a pensione di anni quaranta, si risolve

---

\*La Corte costituzionale con sentenza n. 310 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità cost. dell'articolo 15.

\*La Corte costituzionale con sentenza n. 310 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità cost. dell'articolo 16, commi 1 e 5.

con un preavviso di mesi sei, fatte salve particolari esigenze connesse agli aspetti organizzativi e funzionali degli uffici del Consiglio regionale della Calabria.

2. Al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, il personale sarà mantenuto in servizio sino alla decorrenza del trattamento pensionistico stabilito dalla normativa vigente tempo per tempo.

#### **Articolo 18\***

*(Accesso alla qualifica dirigenziale)*

1. Per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria (Consiglio regionale e Giunta) si procede tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

### TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E TRIBUTI REGIONALI

#### **Articolo 19**

*(Collaborazione tra gli organi regionali in materia tributaria)*

1. I dipartimenti regionali e qualunque altro ente od organo regionale o sub-regionale comunque denominato sono tenuti a fornire le informazioni richieste dalla struttura tributaria regionale entro il termine indicato dalla legge regionale che disciplina il procedimento amministrativo.
2. Il responsabile del procedimento che viola, senza giusto motivo, l'obbligo di cui al comma 1, è soggetto a responsabilità disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità.
3. Quando nei giudizi avente ad oggetto un'imposizione tributaria la Regione si costituisce tramite l'Avvocatura, la struttura tributaria regionale fornisce le informazioni, le motivazioni e le ragioni giuridiche sottese all'atto tributario o amministrativo impugnato e tutta la documentazione probatoria occorrente per l'espletamento dell'attività di difesa, almeno trenta giorni prima del termine per la costituzione in giudizio.
4. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovraintende la struttura tributaria regionale sono indicati i criteri di economicità sulla base dei quali effettuare o non effettuare l'attività di accertamento. In difetto di previsione i detti criteri sono predeterminati dal dirigente della struttura tributaria regionale. In ogni caso sono escluse dall'accertamento le violazioni di mero carattere formale o temporale purché emerga la buona fede del contribuente e purché il tributo sia effettivamente introitato entro l'anno di pagamento.
5. Il dirigente della competente struttura tributaria, con provvedimento motivato, può rinunciare alla costituzione in giudizio in ragione del rapporto eventualmente sfavorevole insistente tra l'entità della pretesa e i costi legali ed amministrativi che deriverebbero dalla prosecuzione della attività giudiziale ovvero in ragione della probabile soccombenza giudiziale. La struttura tributaria regionale in tali casi comunica agli organi giurisdizionali la cessata materia del contendere.

---

**\*La Corte costituzionale con sentenza n. 310 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità cost. dell'articolo 18.**

**Articolo 20**

*(Disposizioni in materia di contenzioso tributario regionale)*

1. Nelle controversie in materia tributaria, l'Avvocatura regionale, può conferire incarichi professionali esterni, in deroga alle vigenti previsioni in materia.
2. Gli incarichi professionali di cui al comma 1, devono essere conferiti attraverso idonea convenzione con professionisti esterni, individuati d'intesa con il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e secondo le modalità da questi fissate.
3. Per gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa nel limite massimo di euro 210.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 1.2.04.09 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.

**Articolo 21**

*(Partecipazione dei comuni all'accertamento)*

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, è incentivata la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo, previa intesa con i Comuni interessati, mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi regionali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni applicate.
2. Per le attività di supporto all'esercizio delle facoltà di cui al primo comma i Comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai Comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali.
3. Con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale sono individuati i tributi e le modalità operative della partecipazione comunale all'accertamento.
4. Con decreto del dirigente della Ragioneria regionale, di concerto con il dirigente della struttura tributaria regionale, è effettuata l'attribuzione della quota di pertinenza comunale.

**Articolo 22**

*(Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 11)*

1. Alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 1, dopo le parole "provvedimenti amministrativi" sono inserite le seguenti "espressi o taciti";
  - b) al comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente alinea "In caso di provvedimento tacito conseguente a denuncia di inizio di attività o a segnalazione certificata d'inizio di attività o ad altri simili istituti, la tassa è corrisposta contestualmente alla dichiarazione del contribuente.";
  - c) al comma 1 dell'articolo 6, le parole "é soggetto all'applicazione di una soprattassa nella misura pari al doppio della tassa evasa" sono sostituite dalle parole "di una sanzione dal cento al duecento per cento della tassa evasa, con un minimo di euro 103,29";
  - d) al comma 3 dell'articolo 6, le parole "si incorre: a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa é corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza; b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa é corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento

dell'infrazione" sono sostituite dalle parole "si incorre in una sanzione pari al trenta per cento della tassa evasa";

- e) dopo il comma 3 dell'articolo 6, è aggiunto il seguente comma: "3 bis. Nessuna sanzione è applicata nel caso nel quale il contribuente abbia, per errore scusabile, integralmente provveduto alla corresponsione della tassa dovuta a favore di enti diversi rispetto alla Regione. In tale caso gli enti che abbiano introitato erroneamente la tassa di rilascio, di rinnovo, annuale o di visto e vidimazione sono tenuti al riversamento delle relative somme nei confronti della Regione.";
- f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 14  
(Obbligo di informazioni)**

- "1. Gli uffici competenti al rilascio dei provvedimenti e degli atti soggetti a tassazione sono tenuti alla trasmissione alla struttura tributaria regionale delle informazioni relative agli atti espressi o taciti rilasciati entro trenta giorni dal rilascio o dal perfezionamento degli stessi. Sono oggetto di comunicazione anche le cessazioni e le variazioni degli stessi predetti atti. La trasmissione può avvenire anche per via telematica. Ogni comunicazione indica importo ed estremi del versamento effettuato dal contribuente.
2. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.
3. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria della Regione sono stabilite modalità, termini e decorrenza dell'uso della procedura di trasmissione telematica prevista nel comma 1.11 provvedimento può stabilire deroghe alla trasmissione telematica ove ciò sia reso necessario da esigenze amministrative o giurisdizionali.".

**Articolo 23**

*(Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16)*

1. Alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 12 dell'articolo 7, le parole "lo stesso si desume dal volume dei rifiuti " sono sostituite dalle parole "si procede ai sensi dell'articolo che segue.";
- b) dopo l'articolo 7 è aggiunto l'articolo 7 bis, rubricato "Presunzione di conferimento" che ha il seguente contenuto:

"1. Ove non sia possibile determinare il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, gli organi ispettivi provvedono a stimare discrezionalmente il tonnellaggio conferito.

2. Ove la stima non sia possibile gli organi ispettivi provvedono a stimare il tonnellaggio dal volume dei rifiuti conferiti, in base ad un rapporto di conversione di una tonnellata per ogni metro cubo conferito.

3. Ove la stima del volume non sia possibile gli organi provvedono a calcolare l'area territoriale sulla quale insiste la discarica e stimano il tonnellaggio in base alla estensione territoriale, in base ad un rapporto di conversione di una tonnellata per ogni metro quadro di estensione.

4. Nel caso non sia possibile individuare la natura dei rifiuti conferiti, essi si presumono essere rifiuti della specie soggetta alla massima tariffa di conferimento.

5. Ove non sia possibile determinare la data del conferimento o dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, lo stesso si presume avvenuto alla data dell'accertamento.

6. Avverso le dette stime il soggetto sanzionato è ammesso a fornire prova contraria, la cui risultanza è valutata motivatamente dalla struttura tributaria regionale." .

c) (Abrogato)<sup>10</sup>.

#### **Articolo 24**

*(Modifiche alle legge regionale n. 30 del 7 agosto 2002 e s.m.i)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 bis della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 è sostituito dal seguente: "1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le *ONLUS* che possiedono i requisiti di cui all'articolo 10 del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460".

#### **Articolo 25**

*(Trasferimento alla Regione di risorse provenienti dal gettito fiscale rinveniente dagli impianti di energia)*

1. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di un Accordo di Programma Quadro, nell'ambito della Intesa Istituzionale Stato - Regione, per decidere del trasferimento alla Regione Calabria della quote di risorse finanziarie assegnate al bilancio statale proveniente dal gettito fiscale rinveniente dagli impianti di produzione energetica a circuito combinato turbogas e dalle attività di estrazione o di trasformazione metanifere operanti nel territorio regionale calabrese.

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

#### **Articolo 26**

*(Accesso all'anticipazione statale per il ripiano dei debiti pregressi della Sanità)*

1. Al fine di garantire la possibilità di accesso all'anticipazione di liquidità a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 191/2009 stanziata dallo Stato per la copertura del debito sanitario cumulativamente registrato a tutto il 31 dicembre 2005, una quota delle entrate in libera disponibilità della Regione pari ad euro 30.000.000,00 - accertate e riscosse al capitolo 12010006 relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione istituita con il successivo articolo 27 della presente legge ed al capitolo 1101103 dell'entrata relativa alla Tassa automobilistica regionale, è finalizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, alla restituzione della predetta anticipazione.
2. *A tale scopo è istituito nell'UPB 6.1.01.01 della spesa del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 il corrispondente capitolo 61010183 con lo stanziamento di euro 30.000.000,00 quale rata annua comprensiva degli interessi e per la durata di 30 anni il cui utilizzo è subordinato alla sottoscrizione del contratto di prestito e all'effettivo livello delle somme attinte*<sup>11</sup>.

<sup>10</sup>Lettera abrogata dall'art. 15, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

<sup>11</sup>Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 6 aprile 2011, n. 9.

3. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale di contabilità n. 8/2002.

### **Articolo 27**

*(Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)*

1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro in materia sanitaria approvato con specifico accordo con lo Stato, è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2011 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17.
  2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0.0258 per litro di benzina.
  3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 30 luglio 1996, articolo 1, comma 1, lettera d).
- 3bis. I soggetti passivi devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i presupposti di imposta, all'ufficio tributario della Regione Calabria competente territorialmente, la stessa dichiarazione presentata, per ciascuna provincia, all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996. Devono, inoltre, risultare nella comunicazione l'individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione, i consumi di carburante per ciascun mese solare, le liquidazioni mensili, il riepilogo e il saldo dell'imposta, la firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, da pubblicarsi sul BURC, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di cessazione del soggetto passivo, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione<sup>12</sup>.*
4. *L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al comma successivo. le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro l'ultimo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria, così come disposto dal comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale n. 34/2010; gli uffici dell'Agenzia delle dogane hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, anche su richiesta del soggetto passivo<sup>13</sup>.*

<sup>12</sup>Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

<sup>13</sup>Comma così sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale comma precedentemente così recitava: «1. Il versamento dell'imposta è effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento sul conto corrente della tesoreria della Regione o su apposito conto corrente postale. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria. La disponibilità di fondi derivanti ed affluti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata è utilizzata prioritariamente per le finalità di cui al comma 1, ponendone la competenza della spesa a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria».

5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi.
  6. In caso di ritardato pagamento, entro i trenta giorni dalla scadenza, la sanzione amministrativa è ridotta al trenta per cento dell'imposta versata in ritardo, oltre agli interessi.
  7. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta è effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta di cui al comma 3 del presente articolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
- 7 bis. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile<sup>14</sup>.*
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
  9. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimate per l'anno 2011 in euro 10.082.600 sono riscosse a valere sull'UPB di entrata 1.2.01 (capitolo 12010006) ed allocate, nella parte spesa, all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010183). La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale di contabilità n. 8/2002.

### **Articolo 28**

#### **(Disposizioni diverse in materia sanitaria)**

1. Alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 1, comma 2:
    - alla lettera b) dopo la parola "Italia" sono aggiunte le parole "che non siano disponibili presso il Servizio Sanitario Regionale";
    - alla lettera c) dopo le parole "congenite o acquisite" sono aggiunte le parole "qualora siano necessarie prestazioni non fruibili presso la Rete regionale delle malattie rare";
    - alla lettera c) dopo le parole "organi e funzioni" sono aggiunte le parole "qualora necessitino di prestazioni non fruibili presso il Servizio Sanitario Regionale";
  - b) all'articolo 2, comma 1, le parole "50.000,00 euro annui" sono sostituite dalle parole "36.000,00 euro annui".**

---

<sup>14</sup>Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza Corte cost. n. 18/2013.



2. In applicazione dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 446/97, a decorrere dal 1 gennaio 2011 le tasse di ispezione dovute per la detenzione di apparecchi *radiologici, detenuti dagli odontoiatri*<sup>15</sup> di radioterapia e di *radium* terapia, sono abrogate.
3. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1, le parole ruolo sanitario "sono sostituite con le parole "Sistema Sanitario Regionale".

TITOLO V  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A  
LEGGI REGIONALI VIGENTI

**Articolo 29\***

*(Modifiche alla legge regionale n. 42/2008)*

1. Alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 42 recante "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili" è aggiunto il seguente articolo 4 bis.

"Art.4 bis

1. Al fine di promuovere l'intervento pubblico nel settore della produzione di energia rinnovabile si riconosce priorità di indizione ai procedimenti unici afferenti domande il cui soggetto proponente sia un ente pubblico, ovvero Ente Locale e Consorzi di Sviluppo Industriale di cui alla legge regionale 38/2001, nella qualità di soggetto responsabile dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili da autorizzare.
  2. Alla concorrenza dei limiti di potenza autorizzati di cui alla legge regionale n. 42/2008 non partecipano gli interventi il cui soggetto proponente è rappresentato da un Ente pubblico.
  3. In ottemperanza dell'articolo 17 della legge n. 96 del 4 giugno 2010, comma 1 lettera d), gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 1 comma 1 lettera e) del D.L. 29 dicembre 2003 n. 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a) dello stesso comma, vengono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 e successive modificazioni".
2. Dopo il paragrafo 6.6 dell'allegato SUB1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 42, inserire il seguente paragrafo che sarà denominato 6.7:

"a) Nel caso il soggetto proponente sia un ente pubblico nella sua qualità di soggetto responsabile dell'impianto da autorizzare, la verifica preliminare di cui all'articolo 6 dell'allegato SUB1 della legge regionale n. 42/2008, non dovendosi procedere alla determinazione della disponibilità di potenza autorizzabile, potrà essere eseguita da un soggetto pubblico delegato dal Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche. La verifica preliminare afferente interventi proposti da un ente pubblico dovrà essere terminata dal soggetto delegato dal Dipartimento Attività Produttive -Settore Politiche Energetiche entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica. Nel caso che il soggetto delegato dovesse richiedere, per una sola volta, integrazioni documentali ai sensi del paragrafo 6.1 dell'allegato SUB1 della legge regionale n. 42/2008, il termine di definizione del procedimento dovrà concludersi entro un massimo di giorni 15

---

<sup>15</sup>Parole aggiunte dall'art. 19, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

\*La Corte costituzionale con sentenza n. 310 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità cost. dell'articolo 29.

dall'avvenuta produzione delle integrazioni da parte del soggetto proponente. Ultime con esito positivo le verifiche di cui sopra da parte del delegato, il Settore Politiche Energetiche provvede contestualmente ad assegnare i valori di potenza attribuibili a ciascuna richiesta di autorizzazione unica, indicando entro e non oltre 15 giorni dall'esito positivo della verifica la Conferenza di Servizi.

- b) Nel caso di progetti in cui il soggetto proponente sia un ente pubblico, il Dipartimento Ambiente dovrà attivare la procedura di verifica ambientale (*Screening*; VIA o procedure AIA) contestualmente alla verifica preliminare da parte del Dipartimento Attività produttive-Settore Politiche Energetiche o del suo delegato, concludendo il procedimento stesso nel termine massimo di 60 giorni a partire dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica da parte del soggetto proponente e comunque non oltre la seduta di apertura della Conferenza dei Servizi.
- c) Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 10 MW il cui soggetto proponente sia un ente pubblico si applicherà la sola procedura di verifica ambientale di *Screening*.
- d) Si riconosce priorità di indizione ai procedimenti unici afferenti progetti in cui il soggetto proponente sia un ente pubblico, per cui il Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche convoca entro e non oltre i 15 giorni dall'esito positivo della verifica preliminare la Conferenza dei servizi per l'acquisizione diretta di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assenti comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
- e) Ogni amministrazione convocata può esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa nel termine massimo di 60 giorni, a partire dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica da parte del soggetto proponente e comunque non oltre la seduta di apertura della Conferenza dei Servizi, scaduto tale termine il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato comunque adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, sostituendo, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla Conferenza.
- f) Al fine di promuovere un intervento nel settore della produzione dell'energia rinnovabile gli Enti Pubblici proponenti l'impianto su cui grava la procedura di verifica ambientale dovranno presentare una dichiarazione attestante il valore dell'opera a firma del proponente intervento. L'importo da versare alla Regione Calabria, in analogia con l'articolo 9 del Regolamento regionale 14 maggio 2009, n. 5 pubblicato dal BURC in data 23 maggio 2009, a titolo di spese istruttorie è pari ad € 500,00 in caso di valore dell'opera inferiore o pari ad € 100.000,00 e ad € 500,00 + [(Valore dell'opera - 100.000,00)] x 0,0008."

### **Articolo 30**

(Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3 è inserito l'articolo 9 bis, rubricato "Circuiti teatrali regionali" con le seguenti disposizioni:
  1. La Regione Calabria promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, quali elementi rilevanti per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale calabrese.

2. Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i circuiti teatrali regionali dovranno presentare un progetto di attività che comprenda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative. Le giornate recitative dovranno essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia ed effettuate in sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni e con capienza non inferiore a centocinquanta posti.

### **Articolo 31**

*(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)*

1. Alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al secondo comma dell'articolo 4, dopo le parole "si provvede" e prima del periodo "mediante un programma annuale" è inserito il seguente periodo: "salvo quanto previsto nel successivo comma 3".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma 3:

"La Regione Calabria partecipa alla Fiera del Libro di Torino e alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna *Childrens Book Fair*. Gli oneri delle partecipazioni gravano sulle risorse annualmente stanziare nell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale".

### **Articolo 32**

*(Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3, della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39 è aggiunto il seguente: "3. La Giunta regionale, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lett. b) dello Statuto, nonché della potestà regolamentare di cui all'articolo 43, comma 3, dello Statuto, su proposta del Dirigente dell'Avvocatura Regionale, può adottare un Regolamento che, nel rispetto della normativa in materia e senza aggravio a carico del bilancio regionale, preveda forme di incentivazione per il personale amministrativo dell'Avvocatura regionale che partecipa all'attività finalizzata al recupero delle somme liquidate per spese di giudizio in favore della Regione Calabria con provvedimenti giurisdizionali definitivi."

### **Articolo 33**

*(Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)*

1. Il comma 1 dell'articolo 10, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, tra le parole " ... Regione ... " e " ... è istituita ... " è aggiunto il seguente periodo: "... e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ... ".

### **Articolo 34**

*(Modifiche a leggi regionali relative a riserve naturali e parchi)*

1. L'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 è sostituito dal seguente:
  - "1. La gestione delle Riserve Naturali è affidata dalla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 6, comma 10 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 e s.m.i, all'Associazione di protezione ambientale "Amici della Terra Italia" riconosciuta a livello nazionale e provvista della necessaria competenza e specializzazione.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di gestione predisporrà la proposta di Statuto regolamentare per la gestione delle medesime

riserve naturali, che sarà approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi 60 giorni.

3. Lo Statuto dovrà prevedere, tra l'altro, la sede dell'Ente della gestione e dei diversi servizi delle riserve, il coinvolgimento sinergico e consultivo di tutti i Comuni interessati e tutto quanto non previsto dalla presente legge.
  4. In caso di inadempienza, la Giunta regionale è comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio regionale per l'approvazione, una propria proposta di Statuto, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente.
  5. Le modifiche allo Statuto sono adottate e approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 2.
  6. Lo Statuto è pubblicato sul BURC, ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.
  7. L'Ente di gestione delle Riserve Naturali predispone, previo parere delle Amministrazioni comunali di Cassano allo Jonio, Corigliano Calabro, Tarsia, Santa Sofia d'Epiro, un Programma di gestione, promuovendo la conservazione e la valorizzazione delle riserve, attraverso il quale individua le azioni, gli impegni, le priorità sulla base delle risorse finanziarie annualmente attribuite.
  8. Il Programma è adottato dall'Ente di gestione ed è trasmesso al competente Settore in materia di aree protette del Dipartimento "Politiche dell'Ambiente", per la vigilanza sulla corretta gestione delle risorse assegnate."
2. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 è inserito il seguente:
- "Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le vigenti disposizioni della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 e s.m.i".
3. L'articolo 75 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e s.m.i, è abrogato.
4. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 14 luglio 2003, n.10 è sostituito dal seguente: "Il bilancio di previsione è approvato dalla Giunta regionale. Le variazioni finanziarie tra capitoli della stessa unità previsionale e le variazioni conseguenti ad assegnazioni pubbliche vincolate sono approvate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco."

### **Articolo 35**

*(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 7)*

1. Al comma 6 dell'articolo 3, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole "anche attraverso l'acquisizione e la demolizione di immobili costruiti in violazione di legge" sono sostituite con le parole "intese come aree che presentano singolarità geologica, florofaunistica, ecologica, di cultura agraria, di infrastrutturazione del territorio, nonché quali strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con l'ambiente naturale in modo da formare un'unità rappresentativa";
  - b) è aggiunto il seguente capoverso "La Giunta regionale, con apposita delibera, provvederà a definire i criteri e le modalità con cui saranno finanziate le iniziative proposte dagli Enti pubblici per le finalità previste nel presente comma".

**Articolo 36**

*(Modifiche alla legge regionale n. 38/2001)*

1. All'articolo 8 comma 1, le parole: "Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero variabile da tre a cinque membri" sono sostituite dalle seguenti: "Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri. ";
2. All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma 5: "L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale".
3. All'articolo 16, comma 2, lettera a), sono inserite le seguenti parole: "L'entità del Contributo annuale determinato dall'Assemblea, non può mai superare il corrispondente valore economico della quota detenuta dal singolo Socio nel Fondo Consortile e risultante dall'ultimo bilancio approvato".
4. All'articolo 18 comma 3 è aggiunta la seguente lettera d) "accertata, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo, una perdita d'esercizio pari o superiore all'ammontare del Fondo Consortile desunto dall'ultimo bilancio approvato, dispone lo scioglimento degli Organi Consortili e la nomina di un Commissario straordinario."
5. All'articolo 24 è inserito il seguente comma 5: "I soggetti di cui al comma 1, possono altresì, trasferire al Consorzio in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel Bilancio Consortile secondo le modalità alternative:
  - 1) a patrimonio indisponibile ed accantonato in apposita Riserva, per le attività Istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 2 della presente legge;
  - 2) a patrimonio disponibile, il cui credito vantato dal Socio potrà essere destinato, in aggiunta a quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'articolo 16 della presente legge, secondo le direttive contenute nello stesso provvedimento di trasferimento.Ai beni ceduti con le modalità precedenti, non si applica il comma 3 dell'articolo 24 della presente legge."

**Articolo 37**

*(Modifiche alla legge regionale n. 40/2009)*

1. All'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 40 del 5 novembre 2009 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria", dopo le parole "dell'articolo 5" sono aggiunte le parole "comma 5".

**Articolo 38**

*(Modifiche alla legge regionale n. 8/89  
"Disciplina dell'artigianato")*

1. Sono soppresse le commissioni provinciali artigianato e così le disposizioni che ne disciplinano la composizione ed il funzionamento di cui agli articoli 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 della legge regionale n. 8/1989 per ultimo modificata dalla legge regionale n. 11/2002.
2. L'articolo 30 della legge regionale n. 34/2002 è così modificato "La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che si avvalgano per le attività di accertamento e controllo degli uffici provinciali regionali".

3. L'espletamento delle funzioni attinenti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione delle imprese artigiane è demandata alle Camere di Commercio, in attuazione della delega sulla tenuta degli albi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 34/2002 come modificato dall'articolo 1.
4. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 8/1989, come per ultimo modificata dalla legge regionale n. 11/2002:
  - a) all'articolo 5, comma 1, la frase "e istituiti dalla Commissione provinciale artigianato" è eliminata;
  - b) all'articolo 6, i commi 3 - 4 - 5 - 6 - 9 sono soppressi;
  - c) gli articoli 7, 8, 9, 10 sono soppressi.
5. Le Camere di Commercio disimpegnano le funzioni di cui all'articolo 2 attraverso una gestione unitaria determinata dalla integrazione tra Albo imprese artigiane e Registro delle imprese, per cui si rinvia all'applicazione dell'articolo 80 del D.lgs. n. 59/2010.
6. L'iscrizione nel Registro delle imprese con la specifica denominazione di "impresa artigiana" equivale a tutti gli effetti all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e comporta il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, sia ai fini costitutivi, sia ai fini della concessione delle agevolazioni previste per tale categoria.
7. Ai fini dell'accertamento e controllo dei requisiti generali previsti per la qualifica di impresa artigiana e dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività segnalata, successivi all'iscrizione, le Camere di Commercio si avvalgono degli uffici provinciali regionali che possono eventualmente chiedere lo svolgimento di integrazione di istruttoria del Comune di riferimento territoriale dell'impresa richiedente.
8. È soppressa la Commissione regionale per l'artigianato e così la disposizione di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 8/1989 per ultimo modificata dalla legge regionale n. 11/2002. Le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento Attività Produttive, al quale sono proponibili i ricorsi contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.
9. È eliminata la revisione generale degli albi delle imprese artigiane prevista dall'articolo 11 della legge regionale n. 8/1989 per ultimo modificata dalla legge regionale n. 11/2002.
10. Alla revisione dinamica delle imprese si procederà analogamente a quanto previsto per le imprese iscritte nel Registro delle imprese dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e attraverso la messa in rete delle informazioni tra pubbliche amministrazioni anche conseguente alla prevista unificazione dei processi per l'avvio di impresa in capo allo stesso sistema informativo registri delle imprese/rete dei SUAP.
11. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà con apposito regolamento le modalità di attuazione della presente norma, anche alla luce della innovazione legislativa introdotta dall'articolo 49 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122).
12. Alla Giunta regionale è demandata altresì la redazione del "Testo Unico in materia di artigianato" di cui al testo unico in materia di attività produttive ex legge regionale n.4/2009 prevedendo il differimento del termine stabilito all'articolo 3 a 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Con apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, saranno disciplinati i rapporti tra Regione Calabria e Camere di Commercio sulle funzioni delegate. All'accertamento delle violazioni provvedono le Camere di Commercio.
14. È soppresso l'articolo 13 della legge regionale n. 8/1989 per ultimo modificato dalla legge regionale n. 11/2002.

#### **Articolo 39**

*(Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2010, n. 17)*

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2010, n. 17 è prorogato al *31 dicembre 2013*<sup>16</sup>.
2. *(abrogato)*<sup>17</sup>

#### **Articolo 40**

(Modifica all'articolo 25, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n.15)

1. All'articolo 25, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per come modificato ed integrato con leggi regionali 31 dicembre 2008, n. 44, 17 agosto 2009, n. 29, 31 dicembre 2009, n. 58 e 13 luglio 2010, n. 18 l'espressione "entro il 31 dicembre 2012" è sostituita dalla seguente "entro il *30 giugno 2013*".<sup>18</sup>

#### **Articolo 41**

*(Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2001 n. 5)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 22 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, deve essere in possesso di laurea, di elevata professionalità e di documentata competenza nelle problematiche del lavoro, del diritto del lavoro, delle politiche del lavoro e delle organizzazioni complesse pubbliche o private.

2. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta regionale."

#### **Articolo 42**

*(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n.22)*

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010 viene così modificato: "*La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato,*

---

<sup>16</sup> L'art. 1, comma 1 della L.R. 30 giugno 2011, n. 17, proroga il termine al 31 dicembre 2011. L'art. 33, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, differisce ulteriormente il termine al 31 dicembre 2012. Termine ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013, dall'art. 25, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

<sup>17</sup>Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 30 giugno 2011, n. 17, il quale comma precedentemente così recitava: «La Giunta regionale, entro e non oltre 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18».

<sup>18</sup>Termine ulteriormente prorogato dall'art. 1, comma 1, primo alinea, della L.R. 30 giugno 2011, n. 18. L'art. 30, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, differisce il termine al 30 giugno 2012. Ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28 giugno 2012, n. 28. L'art. 28, comma 1, lett. B) della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 proroga ulteriormente il termine al 30 giugno 2013.

*dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso*<sup>19</sup>.

2. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010 viene così modificato "fino alla nomina degli organi previsti dagli articoli 9 bis, 9 ter, e 10 della legge regionale n. 20/2010, come modificati dalla legge n. 22/2010 e dalla presente legge, le relative funzioni sono svolte da un commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 22/2010 è inserito il seguente: "L'articolo 12 della legge regionale n. 20/1999, comma 1, viene così sostituito: "Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti"<sup>20</sup>.

### **Articolo 43**

*(Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n.8)*

1. All'articolo 6 comma 1 dopo le parole Segretariato Generale sono aggiunte le parole "Direzione Generale".
2. All'articolo 6 il punto a) è sostituito dal seguente: "Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza mediante indicazioni alla Direzione Generale, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende alla gestione amministrativa dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità.
3. Nel titolo dell'articolo 7 dopo le parole Segretario Generale vengono aggiunte le parole: "del Direttore Generale".
4. All'articolo 7, comma 1, dopo le parole:"Ufficio di Presidenza" si aggiunge il seguente periodo: "assiste il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale.
5. Nell'articolo 7 è aggiunto il comma 1 bis: "Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:
  - a) cura, su indicazione del Segretario Generale, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
  - b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;

<sup>19</sup>Comma così modificato, per effetto dell'art. 22, comma 1, lett. e) della L.R. 16 maggio 2013, n. 24 che precedentemente così recitava: «dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge decadono tutti gli organi così come previsti dall'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, tranne il Collegio dei Revisori.».

<sup>20</sup>Comma così modificato, per effetto dell'art. 22, comma 1, lett. e) della L.R. 16 maggio 2013, n. 24 che precedentemente così recitava: «i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, sono nominati dalla Giunta regionale. Fino alla nomina del Collegio dei Revisori a mente della presente legge, le funzioni vengono svolte dal collegio attualmente in carica.».



- c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
  - d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
  - e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;
  - f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990 n. 241;
  - g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
  - h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;
  - i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;
  - j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.
6. Nell'articolo 7 è aggiunto il comma 1 ter: "Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.
7. All'articolo 15, comma 1, dopo le parole Segretariato Generale sono aggiunte le parole: "di Direttore Generale".
8. Nel titolo dell'articolo 17 dopo le parole Segretario Generale sono aggiunte le parole: "Direttore Generale".
9. Al comma 1 dell'articolo 17 dopo le parole Segretario Generale sono aggiunte le seguenti parole: "ed al Direttore Generale".
10. Al comma 2 dell'articolo 17 dopo le parole Segretario Generale sono aggiunte le seguenti parole: "ed al Direttore Generale".
11. All'articolo 17 è aggiunto il terzo comma: "Qualora le due figure di Segretario Generale e di Direttore Generale sono ricoperte dalla stessa persona il trattamento economico è quello concordato per la figura del Segretario Generale.
12. L'articolo 9, comma 4 è così interamente sostituito "Il capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale. La scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale, in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine. Il vice Capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale."
13. All'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3 bis. Per particolari esigenze di programmazione legislativa, mediante lo studio e l'approfondimento dei processi di sviluppo della Regione Calabria,

è consentito l'utilizzo, in posizione di comando presso le strutture speciali del Consiglieri regionali, per massimo sei mesi, di personale specializzato in servizio presso le Aree di Sviluppo Industriale (Consorzio ASI) della Calabria, in deroga a quanto previsto dal presente articolo e senza ulteriore aggravio di spesa per bilancio del Consiglio regionale.

#### **Articolo 44**

*(Interpretazione autentica articolo 23, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 22/2010)*

1. Al comma 1, lettera b) le parole: «con oneri a carico dei rispettivi bilanci» sono da intendersi nel senso che «il trattamento economico fondamentale comprensivo di oneri riflessi resta a carico dei rispettivi bilanci ed il trattamento economico relativo alla parte accessoria dell'indennità di struttura, comprensivo degli oneri riflessi, è sempre a carico del Consiglio regionale».

#### **Articolo 45**

*(Disposizioni diverse)*

1. La legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 recante "Interventi della Regione Calabria nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è abrogata.
2. La legge regionale 7 agosto 1999, n. 22 recante "Istituzione dell'Albo regionale della Società di Mutuo Soccorso" è abrogata.
3. I commi 13 e 14 dell'articolo 12 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 sono soppressi.
4. Al comma 4 dell'articolo 17, della legge regionale n. 9 del 17 maggio 1996 le parole "in carica della legislatura" sono sostituite da "di trenta mesi ed è rinnovabile annualmente fermo restando il vincolo dell'incompatibilità per chi è stato nominato più di due volte".
5. All'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 8/2010 sono apportate le seguenti modifiche: *La Giunta regionale, in luogo dell'indebitamento di cui all'articolo 33, commi 9 e 10, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è autorizzata a contrarre mutuo ventennale fino alla concorrenza di una rata annua di euro 1.350.000,00 con istituto bancario a ciò abilitato, previo procedimento di evidenza pubblica<sup>21</sup>.*
6. All'articolo 3 della legge regionale n. 32/88 è aggiunto il comma 2 bis: "La quota parte del contributo regionale destinata alle voci di spesa per personale docente e non docente, nella misura in ogni caso non eccedente al 70 per cento del totale, viene erogata ad inizio di ogni anno accademico, entro il mese di settembre e rendicontata a conclusione dello stesso anno," compatibilmente con quanto disposto dal piano dei pagamenti adottato con delibera della Giunta regionale n. 620 del 20 settembre 2010 per il rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità.
7. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 22/95 le parole "30 giorni" sono sostituite con le parole "60 giorni".
8. Il comma 27 dell'articolo 3 delle legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è sostituito dal seguente: "Alla ripartizione tra i consiglieri e le consigliere provinciali e regionali di parità delle somme dello stanziamento di bilancio previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, provvede, in quote eguali, il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale della Calabria".

---

<sup>21</sup>Comma così modificato dall'art. 51, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

9. All'articolo 96, lett. g), della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti "ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna".
10. All'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 2000, n. 10, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma 1 bis: "Gli acquirenti dei suddetti beni immobili possono richiedere la rateizzazione del prezzo di vendita per un periodo massimo di *cinque*<sup>22</sup> anni, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001".
11. All'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2010, n. 20, le parole "limitatamente alla sola stagione estiva 2010" sono sostituite dalle parole "limitatamente alle sole stagioni estive 2010, 2011, 2012 e 2013"<sup>23</sup>".
12. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 36/2008 è così sostituito: "4. Il Dipartimento regionale "Lavori pubblici ed acque" è autorizzato altresì ad utilizzare le eventuali somme residue rivenienti dalla programmazione di cui al precedente comma 1 per il finanziamento dei restanti programmi denominati "contratti di quartiere II" ammessi nel D.M. n. 176/4 del 12 febbraio 2007 e non finanziati, secondo l'ordine della graduatoria ministeriale approvata".

TITOLO VI  
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI  
CARATTERE ORDINAMENTALE

**Articolo 46\***

*(Integrazioni alla legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005)*

1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 è aggiunto il seguente comma 6 ter: "anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 L. 154/81 e dell'articolo 65 D.lgs. 267/00 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica".

**Articolo 47**

*(Regolazione unitaria del servizio idrico integrato)*

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di autorità d'ambito di cui all'articolo 148 del D.lgs. 152/2006, previste dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, a decorrere dal 1 luglio 2011, sono esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla Regione Calabria, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d'Ambito.

<sup>22</sup>Per effetto dell'art. 11, comma 16, lett. b) della L.R. 20 dicembre 2012, n. 66 la parola «tre» è sostituita dalla parola «cinque».

<sup>23</sup>Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, della L.R. 26 aprile 2012, n. 14. L'art. 32, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 aggiunge le parole «2013».

\*La Corte costituzionale con sentenza n. 310 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità cost. dell'articolo 46.

2. A decorrere dal 1 luglio 2011 è pertanto istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.
3. Fino al 30 giugno 2011 sono sospese le procedure ancorché avviate per l'affidamento del servizio e le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito giusto quanto sancito dal comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale n. 15/2008, garantiscono il prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento. All'uopo le amministrazioni provinciali con il supporto di un commissario liquidatore individuato con Decreto del Presidente della Giunta regionale procederanno, in raccordo con il Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici" e con il Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" all'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Ente o Autorità d'Ambito.
4. La Giunta regionale, sulla base del piano di ricognizione di cui al comma precedente, fornisce senza ritardo al Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici" appropriate linee d'indirizzo per l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche individuando specifici ambiti di gestione e disciplinando le forme ed i modi di consultazione dei Comuni ricadenti nei medesimi ambiti ottimali.
5. Entro il 28 febbraio 2011, la Giunta regionale su proposta del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici", approva un Piano Operativo per incidere sulle criticità strutturali e di sistema che oggi si registrano nei processi organizzativi del servizio idrico, comprendente specificatamente la gestione tecnico-amministrativa delle utenze idriche finali nonché misure finanziarie a sostegno dell'esposizione debitoria dei Comuni per l'espletamento pregresso del servizio di approvvigionamento. All'uopo ci si potrà avvalere del supporto tecnico di SO.Ri.Cal. s.p.a.

#### **Articolo 48**

*(Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa)*

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, la variazione del settore merceologico, l'ampliamento, il trasferimento di grandi strutture di vendita, così come definite dal successivo articolo 2, è sospeso fino all'entrata in vigore della nuova legislazione in materia di regolamentazione e programmazione delle attività commerciali e comunque per un periodo non superiore a 150 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul BUR.
2. Ai procedimenti non ancora conclusi alla data di adozione della presente legge non potrà essere dato ulteriore corso.
3. Tutti i comuni della regione, nel periodo di moratoria di cui all'articolo 1 procedono al censimento delle attività commerciali relative alle medie e grandi strutture di vendita, esistenti nel proprio territorio, di cui alla legge regionale n. 17/99 e correlata deliberazione del Consiglio regionale n. 409 del 18 gennaio 2000 (articolo 3). Analogamente, gli stessi Comuni provvederanno a comunicare alla Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive, eventuali procedure in itinere per il rilascio di autorizzazione.
4. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere ultimate entro 120 giorni e le risultanze dovranno essere notificate alla Regione Calabria - Assessorato alle Attività Produttive, attraverso apposito modello che verrà predisposto dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive.

#### **Articolo 49\***

---

**\*La Corte costituzionale con sentenza n. 310 del 2011, ha dichiarato cessata la materia del contendere.**

*(Misure in materia di trasporto aereo)*

1. *La Regione Calabria può attribuire ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti nell'ambito del sistema aeroportuale calabrese, la missione di servizio di interesse economico generale, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con imposizione di obblighi di servizio pubblico, a vantaggio della collettività regionale.*
2. *Al fine di imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, approva la convenzione da stipulare tra la Regione e le rispettive società di gestione, previo nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti<sup>24</sup>.*

**Articolo 50\***

*(Stagione venatoria, giornate di caccia, legge regionale n. 9/1996)*

1. Nella Regione Calabria la stagione venatoria 2010/2011 e per le specie di cui al successivo punto 5) termina il 31 gennaio 2011, ai sensi della legge regionale 17 maggio 1996 n.9, nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto nella presente legge, i cacciatori aventi diritto possono svolgere attività venatoria da appostamento ed in forma vagante con l'ausilio del cane sino al 31 gennaio 2011, con le limitazioni e le modalità di cui nel seguito.
3. Nei periodi indicati al comma 5), l'attività venatoria è consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, ad esclusione delle giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.
4. La settimana venatoria inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono cumulate.
5. L'attività venatoria, nei periodo consentiti, inizia un'ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto:
  - a) specie cacciabili fino al 12 dicembre 2010: Quaglia;
  - b) specie cacciabili fino al 30 dicembre 2010: Allodola, Merlo, Cinghiale, Volpe;
  - c) specie cacciabili fino al 31 dicembre 2010: Lepre comune;
  - d) specie cacciabili fino al 10 gennaio 2011: Cornacchia, Ghiandaia, Gazza, Colombaccio;
  - e) specie cacciabili fino al 20 gennaio 2011: Cesena, Torbo bottaccio, Beccaccia;

---

<sup>24</sup> **Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 luglio 2011, n. 25. L'articolo precedentemente così recitava: «1. La Regione Calabria attribuisce ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti dalle società dalla stessa partecipate (Società aeroporto di S. Anna Spa, Sacal Spa e Sogas Spa) la missione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) con imposizione di servizio pubblico, a vantaggio della collettività regionale. 2. Al fine di assicurare gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, sentita la Commissione Assembleare competente, lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e le rispettive Società di gestione, che deve rispettare le condizioni previste per la compensazione degli oneri di servizio pubblico. \*La Corte costituzionale con sentenza n. 310 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità cost. dell'articolo 50.**

- f) specie cacciabili fino al 30 gennaio 2011: Germano Reale, Moretta, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Codone, Marzaiola, Folaga, Tordo sassello;
- g) specie cacciabili fino al 31 gennaio 2011: Beccaccino, frullino, gallinella d'acqua e porciglione, fagiano;
- h) specie cacciabili dal 1 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011: Volpe (con l'ausilio del cane, a squadre, autorizzate dalle Amministrazioni provinciali, attribuendo il territorio di caccia, che potrà coincidere con quello assegnato per la caccia del cinghiale).
6. È fatto divieto di caccia alla Starna e alla Coturnice, su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le manifestazioni cinofile, con abbattimento del selvatico di allevamento, così come previsto dalla legge, la Regione può, con provvedimento motivato, ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.
7. Successivamente al 31 dicembre, l'utilizzo dei cani da seguita non è consentito, fatto salvo l'utilizzo degli stessi per l'esercizio della caccia alla volpe.
8. La presente normativa ha efficacia transitoria e pertanto la sua durata è limitata all'annata venatoria 2010/2011.

#### **Articolo 51**

*(Affidamento a Fincalabra degli interventi in materia di ricerca scientifica)*

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi della Società Fincalabra Spa al fine di assicurare l'attuazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica afferenti al Programma Operativo Regionale della Calabria FESR 2007/2013, di cui alla Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007 e alla deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 255 del 31 marzo 2008.

#### **Articolo 52**

*(Disposizioni in materia urbanistica)*

1. Le deliberazioni di approvazione delle alienazioni e valorizzazioni dei Consigli Comunali dei comuni della Calabria ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge n. 112 del 25.06.2008, convertito con modifiche dalla legge n. 113 del 6 agosto 2008, costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali soltanto quando le aree da alienare mutano la destinazione urbanistica ed in questo caso la procedura è individuata dalla legge urbanistica regionale n. 19/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di alienazione con mutata destinazione urbanistica originaria, le deliberazioni dei Consigli comunali di approvazione delle alienazioni e valorizzazioni non costituiscono variante.

#### **Articolo 53**

*(Usi Civici)*

1. I diritti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1/08/2007, n. 18 sono da ritenersi cessati, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della medesima legge, quando insistano sulle aree di cui all'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38.

#### **Articolo 54**

*(Tutela Ambiente)*

1. I finanziamenti regionali, nazionali, europei inerenti ai programmi di intervento finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione dei rischi naturali devono essere deliberati dalla Giunta regionale dopo il parere del Comitato Istituzionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 35/1996 e della Commissione Consiliare permanente competente, da esprimere entro 30 giorni alla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

**Art. 55**

*(Copertura finanziaria)*

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili con la manovra di bilancio approvata contestualmente alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

**Articolo 56**

*(Pubblicazione)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

## **Decreto Presidente Consiglio Ministri 29 novembre 2001**

(in GU 8 febbraio 2002, n. 33)

### **Definizione dei livelli essenziali di assistenza**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale, fra l'altro, contestualmente alla determinazione della disponibilità complessiva ed onnicomprensiva di risorse da destinare al finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2001 al 2004, contiene l'impegno del Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, di modifica del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, e in relazione con le risorse definite nello stesso accordo;

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia sanitaria sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce le risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale pari a 138.000 miliardi di lire per il 2001, 146.376 miliardi di lire per il 2002, 152.122 miliardi di lire per il 2003 e 157.371 miliardi di lire per il 2004;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito in data 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza;

ACQUISITA l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 novembre 2001; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 6, del decreto-legge 18 settembre 2001,



n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e conformemente agli Accordi fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sanciti dalla Conferenza permanente per il rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 agosto e 22 novembre 2001, i livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui agli allegati 1, 2, 3 e 3.1 che costituiscono parte integrante del presente decreto e alle linee-guida di cui all'allegato 4.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri BERLUSCONI

Il Ministro della salute SIRCHIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

**ALLEGATO 1****1.A CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI**

Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai seguenti Livelli Essenziali di Assistenza:

**1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro**

- A. Profilassi delle malattie infettive e parassitarie
- B. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali
- C. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro
- D. Sanità pubblica veterinaria
- E. Tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
- F. Attività di prevenzione rivolte alla persona
  - vaccinazioni obbligatorie e raccomandate
  - programmi di diagnosi precoce
- G. Servizio medico-legale

**2. Assistenza distrettuale**

- A. Assistenza sanitaria di base
  - medicina di base in forma ambulatoriale e domiciliare
  - continuità assistenziale notturna e festiva
  - *guardia medica turistica (su determinazione della Regione)*
- B. Attività di emergenza sanitaria territoriale
- C. Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali
  - fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici classificati in classe A (e in classe C a favore degli invalidi di guerra), nonché dei medicinali parzialmente rimborsabili ai sensi del decreto legge 18 settembre 2001, n.347
  - fornitura di medicinali innovativi non autorizzati in Italia, ma autorizzati in altri Stati o sottoposti a sperimentazione clinica di fase II o impiegati per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate
- D. Assistenza integrativa
  - fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari
  - fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito
- E. Assistenza specialistica ambulatoriale
  - prestazioni terapeutiche e riabilitative

- diagnostica strumentale e di laboratorio
- F. Assistenza protesica
  - fornitura di protesi e ausili a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali
- G. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
  - assistenza programmata a domicilio (assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata domiciliare, comprese le varie forme di assistenza infermieristica territoriale)
  - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle donne, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità, per la procreazione responsabile e l'interruzione della gravidanza
  - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie
  - attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
  - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool
  - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale
  - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da HIV
- H. Assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale
  - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti
  - attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool
  - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici
  - attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
  - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale
  - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da HIV
- I. Assistenza termale
  - cicli di cure idrotermali a soggetti affetti da determinate patologie

### **3. Assistenza ospedaliera**

- A. pronto soccorso
- B. degenza ordinaria
- C. day hospital
- D. day surgery
- E. interventi ospedalieri a domicilio (in base ai modelli organizzativi fissati dalle Regioni)
- F. riabilitazione
- G. lungodegenza
- H. raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali
- I. attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti; attività di trapianto di organi e tessuti

**Nell'ambito delle tre macroaree precedenti**, è inclusa l'assistenza specifica rivolta a particolari categorie di cittadini, ovvero erogata in condizioni particolari:

- Invalidi
  - prestazioni sanitarie previste dai rispettivi ordinamenti alla data di entrata in vigore della legge n.833/1978
- Soggetti affetti da malattie rare
  - prestazioni di assistenza sanitaria finalizzate alla diagnosi, al trattamento ed al monitoraggio della malattia ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti
- Soggetti affetti da fibrosi cistica
  - fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico, compresi i supplementi nutrizionali
- Nefropatici cronici in trattamento dialitico
  - rimborso spese di trasporto al centro dialisi
  - *altre provvidenze a favore dei dializzati (su determinazione regionale)*
- Soggetti affetti da diabete mellito
  - fornitura gratuita di ulteriori presidi diagnostici e terapeutici
- Soggetti affetti da Morbo di Hansen
  - fornitura gratuita di accertamenti diagnostici e farmaci specifici
  - spese di viaggio per l'esecuzione del trattamento
- Cittadini residenti in Italia autorizzati alle cure all'estero
  - assistenza sanitaria autorizzata.

### **1.B RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E DELLE FUNZIONI.**

La ricognizione della normativa vigente, per quanto possibile, è presentata con apposite schede per ogni livello, così come precedentemente individuato, in cui accanto a ciascuna tipologia assistenziale sono stati richiamati i riferimenti normativi vigenti e, se disponibili, la lista di prestazioni erogabili, i parametri di offerta strutturali eventualmente previsti.

Si precisa che per **l'area della Prevenzione collettiva**, in ulteriore specifico allegato, vi è l'elencazione delle funzioni garantite. Si precisa altresì, con riferimento all'area medico-legale, che occorre operare una distinzione tra le prestazioni erogate in base ad una competenza istituzionale, e talvolta esclusiva, delle Aziende sanitarie, e le prestazioni che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Tra le fonti dei LEA sono stati inseriti anche gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSN e secondo quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 che dispone in tal senso:

*" 1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economicità dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.*

*2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano".*

Le prestazioni individuate dagli Accordi fanno parte dei LEA nei limiti previsti dal grado di cogenza degli Accordi medesimi, desumibile da quanto in essi convenuto.

## RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E DELLE FUNZIONI

LIVELLI DI ASSISTENZA  
Fonti normative

### Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro

#### **Prevenzione collettiva (1)**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Profilassi delle malattie infettive e parassitarie; tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; sanità pubblica veterinaria, tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale.	D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 art. 7-ter "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (S.O. n. 3 alla G.U. n. 4 del 7 gennaio 1994)		La lista delle prestazioni non è riportata in atti normativi. Convenzionalmente può essere condivisa la lista di cui alle pagine seguenti.	1A 1B 1C 1D 1E

(1) In questo settore, parte dell'attività si effettua su richiesta di privati, in base a tariffe regionali.

**Legenda:** La quinta colonna della tabella (Rif.) indica il riferimento alla classificazione dei livelli contenuta nella Parte prima.

## **PREVENZIONE COLLETTIVA**

Tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, tra cui:

### **1. Igiene e sanità pubblica**

#### 1.1 Profilassi delle malattie infettive e diffusive

- Controllo malattie infettive e bonifica focolai
- Interventi di profilassi e di educazione per prevenire il diffondersi delle malattie infettive
- Medicina del viaggiatore
- Vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione

#### 1.2 Tutela della collettività dai rischi sanitari connessi all'inquinamento ambientale

- Verifica degli effetti sulla salute da inquinamento atmosferico e acustico
- Verifica degli effetti sulla salute da impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- Verifica degli effetti sulla salute da detenzione e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi
- Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque destinate al consumo umano
- Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle piscine pubbliche o di uso pubblico
- Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque di balneazione
- Verifica degli effetti sulla salute da scarichi civili, produttivi e sanitari

#### 1.3 Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita

- Valutazione dell'impatto sulla salute umana dei fattori di nocività, pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e indicazione delle misure idonee alla tutela della salute umana
- Determinazione qualitativa e quantitativa dei fattori di rischio di tipo biologico presenti negli ambienti di vita
- Controllo e sicurezza di impianti negli ambienti di vita
- Formulazione di mappe di rischio ambientale
- Verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamento industriali e di attività lavorative in genere con le esigenze di tutela della salute della popolazione
- Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici in relazione alle diverse utilizzazioni con particolare riferimento agli edifici ad uso pubblico
- Tutela igienico sanitaria degli stabilimenti termali
- Vigilanza e controllo sui cosmetici

- Controllo sui farmaci, stupefacenti, sostanze psicotrope, presidi medico chirurgici
- Controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici
- Controllo sull'uso delle radiazioni ionizzanti e non negli ambienti
- Vigilanza e controllo delle sostanze e dei preparati pericolosi e sulla loro etichettatura
- Vigilanza sulle industrie insalubri
- Controlli e vigilanza in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica

## **2. Igiene degli alimenti e nutrizione**

- Controllo igienico-sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti e bevande, comprese le acque minerali
- Campionamento ed esecuzione dei controlli analitici secondo la tipologia degli alimenti e delle bevande
- Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti ed altro
- Controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia
- Controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti e bevande
- Prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari e delle patologie collettive di origine alimentare
- Informazione di prevenzione nei confronti degli addetti alla produzione, manipolazione, trasporto, somministrazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
- Prevenzione nella collettività degli squilibri nutrizionali qualitativi e quantitativi

## **3. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro**

- Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, pericolosità e deterioramento negli ambienti di lavoro anche attraverso la formulazione di mappe di rischio
- Determinazione qualitativa e quantitativa e controllo dei fattori di rischio di tipo chimico, fisico, biologico ed organizzativo presenti negli ambienti di lavoro
- Controllo della sicurezza e delle caratteristiche ergonomiche e di igiene di ambienti, macchine, impianti e prestazioni di lavoro
- Sorveglianza epidemiologica e costruzione del sistema informativo su rischi e danni di lavoro
- Indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro
- Verifica della compatibilità dei progetti di insediamento industriale e di attività lavorative e in genere con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori
- Attuazione dei compiti di vigilanza relativi alle aziende con rischi di incidenti rilevanti
- Controllo della salute dei minori e adolescenti e informazione in relazione alla loro collocazione al lavoro
- Valutazione delle idoneità al lavoro specifico nei casi previsti dalla legge
- Elaborazione e conduzione di programmi di ricerca per il miglioramento delle condizioni di salute e di igiene e sicurezza del lavoro.
- Indagini per infortuni e malattie professionali
- Controllo sull'utilizzo delle radiazioni ionizzanti in ambiente di lavoro finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori
- Informazione e formazione dell'utenza in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- Tutela della salute della lavoratrici madri



#### **4. Sanità pubblica veterinaria**

##### 4.1 Sanità animale

- Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione della malattie infettive e diffuse degli animali
- Prevenzione e controllo delle zoonosi
- Interventi di polizia veterinaria
- Vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali, compresa l'importazione e l'esportazione e sulle strutture ed attrezzature a tal fine utilizzate
- Igiene urbana e veterinaria
- Lotta al randagismo e controllo della popolazione canina
- Controllo delle popolazioni sinantropiche e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

##### 4.2 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

- Controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco veterinario in coordinamento con il servizio farmaceutico e programmi per la ricerca dei residui di trattamenti illeciti o impropri
- Controllo e vigilanza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi
- Controllo e vigilanza sulla riproduzione animale
- Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie
- Sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione
- Protezione dell'ambiente da rischi biologici, chimici e fisici con documentazione epidemiologica
- Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione

##### 4.3 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale

- Ispezione negli impianti di macellazione
- Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale
- Vigilanza ed ispezione nelle strutture in cui la normativa vigente prevede il veterinario ufficiale
- Disposizioni di indagini microbiologiche in tutte le fasi della produzione e sui prodotti
- Valutazione degli esiti analitici ed informazione dei conduttori degli stabilimenti, dei risultati, degli esami e degli eventuali accorgimenti da adottare
- Certificazioni sanitarie sui prodotti destinati all'esportazione o ad usi particolari
- Monitoraggio della presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale

**Attività di prevenzione rivolta alle persone**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
<p>Vaccinazioni obbligatorie e vaccini per le vaccinazioni raccomandate anche a favore dei bambini extracomunitari non residenti.</p> <p>Programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva in attuazione del PSN.</p> <p>Prestazioni specialistiche e diagnostiche per la tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte localmente in situazioni epidemiche.(2)</p>	<p>Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 34; DPR 23 luglio 1998 "Psn 1998-2000"; Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 18 giugno 1999 "Piano nazionale vaccini 1999-2000".</p> <p>D.lgs. 29 aprile 1998, n.124, art.1. Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 8 marzo 2001 (Linee guida per prevenzione, diagnostica e assistenza in oncologia).</p>	<p>Il Piano nazionale vaccini individua le percentuali di copertura vaccinale attese, le modalità operative, i requisiti dei servizi.</p>	<p>Il PSN e il Piano nazionale vaccini elencano le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate.</p> <p>Le Linee guida individuano gli screening oncologici.</p>	1F

(2) Si fornisce di seguito un elenco di riferimenti normativi relativi all'erogazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche per la tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte localmente in situazioni epidemiche

AMBITO	PROVVEDIMENTO		G.U.
Malattie infettive e diffuse	<i>R.D. 27/7/1934 N. 1265, art. 253 E SEG.</i>	Testo unico delle leggi sanitarie	<i>S.O. 9 agosto 1934, n. 186</i>
Malattia tubercolare	<i>PROVVEDIMENTO DICEMBRE 1998 17</i>	Linee guida per il controllo della malattia tubercolare, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera b del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112	<i>18 febbraio 1999 n. 40</i>
MALARIA	<i>CIRCOLARE N. 14 11/11/1997</i>	Linee guida per la prevenzione e il controllo della malaria	
SANITÀ PUBBLICA	<i>NOTA DEL 20/3/1997</i>	Linee guida per gli interventi di sanità pubblica in caso di massiccio afflusso di popolazione straniera sul territorio italiano	

CREUTZFELD-JACOB	<i>ORDINANZA DEL 12/2/2001</i>	Sorveglianza malattia di Creutzfeld-Jacob	
------------------	--------------------------------	---	--

Segue nota 2

<b>AMBITO</b>	<b>PROVVEDIMENTO</b>		<b>G.U.</b>
MALATTIE TRASMESSE DA ZECCHIE	<i>CIRCOLARE N. 10 DEL 13/7/2000</i>	Misure per la prevenzione delle malattie trasmesse da zecche	
MALATTIA DI LYME, ENCEFALITE DA ZECCHIE	<i>CIRCOLARE N. 19 DEL 10/7/1995</i>	Malattia di Lyme, Encefalite da zecche	
COLERA	<i>17 SETTEMBRE 1994</i>	Linee guida per la prevenzione del colera	
PESTE	<i>28 SETTEMBRE 1994</i>	Linee guida per il controllo della peste	
LEGIONELLOSI	<i>CONFERENZA STATO REGIONI 4 APRILE 2000</i>	Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi	<i>5 maggio 2000 n. 103</i>
FEBBRI EMORRAGICHE VIRALI	<i>LETTERA CIRCOLARE DELL'11 MAGGIO 1995</i>	Linee guida per la prevenzione e il controllo delle febbri emorragiche virali (Ebola, Marburg, Lassa)	
VIRUS EBOLA	<i>26 MAGGIO 1995</i>	Aggiornamento linee guida virus Ebola	

**Attività medico legale (3)**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi di salute	Art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" (S.O. alla G.U. del 28 dicembre 1978 n. 360)			1G

**(3) NON rientrano tra i livelli essenziali di assistenza, come specificato nell'allegato 2A, le certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge. Si fornisce di seguito, per completezza, un elenco di tali prestazioni che, sebbene non ricomprese nei LEA ed erogate con onere a carico dell'interessato, costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici.**

Certificazioni di idoneità sanitaria	PROVVEDIMENTO		<i>g.u.</i>
ATTIVITÀ SPORTIVA	<i>Legge 29/2/ 1980 n. 33; ART. 15, 12°C.</i>	Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 30 /12/1969 n. 663 concernente provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.	<i>29 febbraio 1980 n. 59</i>
	<i>Legge 23/3/1981 n. 91</i>	Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti	<i>27 marzo 1981 n. 86</i>
	<i>Dm 18/2/1982</i>	Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica	<i>5 marzo 1982 n. 63</i>
	<i>Dm 28 /2/1983</i>	Norme per la tutela dell'attività sportiva non agonistica	<i>15 marzo 1983 n. 72</i>
	<i>D.m. 13/3/1995</i>	Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti	<i>28 aprile 1995 n. 98</i>
	<i>D.m. 4/3/1993</i>	Determinazione dei protocolli per la concessione della idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate	<i>18 marzo 1993 n. 64</i>
RILASCIO DI PORTO D'ARMI	<i>Legge 6/3/1987 n.89:</i>	Norme per l'accertamento medico all'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino	<i>18 marzo 1987 n. 64</i>
	<i>D.M. 4/12/1991 e succ. integrazioni</i>	Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi	<i>30 dicembre 1991 n. 304</i>
	<i>Legge 5/27/1992, n. 104, art. 23 D.M. 28/4/1998 e succ. integrazioni</i>	Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo della autorizzazione al porto di fucile da caccia e al porto d'armi per uso di difesa personale	<i>SO 17 febbraio 1992, n. 39  22 giugno 1998 n. 143</i>
GUIDA DI VEICOLI	<i>D.M. 8/8/1994 e succ. modificazioni D.LGS. 30/4/1992, N. 285, e succ. mod. ART. 119</i>	Recepimento della direttiva del consiglio n. 91/439/cee del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida e succ. modifiche Nuovo Codice della strada	<i>19 agosto 1994 n. 193  SO 18 maggio 1992, n. 114</i>
IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO	<i>DPR 9/10/1997, N 431</i>	Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche	<i>17 dicembre 1997 n. 293</i>

Segue nota 3 (certificazioni)

<b>Certificazioni di idoneità sanitaria</b>	<b>PROVEDIMENTO</b>		<b>g.u.</b>
ATTIVITÀ DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO	LEGGE 25/3/1985 N. 106 DPR 5/8/1988, n. 404	Disciplina del volo da diporto o sportivo Regolamento di attuazione	1 aprile 1985 n. 78 13 settembre 1988, n. 215
CONDUZIONE DI CALDAIE O GENERATORI DI VAPORI	D.M. 1/3 1974	Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore	16 aprile 1974 n. 99
RILASCIO O RINNOVO LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA	DPR 26/3/1980 N. 327 ART. 37	Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 e succ. modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande	16 luglio 1980 n. 193
IMPIEGO GAS TOSSICI	R.D. 9/1/1927 N. 147 e succ. modifiche	Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici e succ. modifiche	1 marzo 1927 n. 49
ESENZIONE USO CINTURE DI SICUREZZA	D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE; ART.172	Nuovo codice della strada	18 maggio 1992 n. 114 s.o.
CONCESSIONE CONTRASSEGNI LIBERA CIRCOLAZIONE PER INVALIDI	DPR 16/12/ 1992, N. 495, ART. 381	Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada	28 dicembre 1992 n. 303-
<b>Accertamenti medico legali nei confronti di dipendenti pubblici</b>	<b>PROVEDIMENTO</b>		<b>g.u.</b>
IDONEITA' FISICA AL SERVIZIO	DPR 3/5/1957, N. 686	Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/1/1957 n. 3	8 agosto 1956 n. 198
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	LEGGE 19 /10/1956 N. 1224	Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro	7 novembre 1956, n. 282
ACCERTAMENTI MEDICO COLLEGIALI RICHIESTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (IDONEITÀ FISICA AL SERVIZIO, IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI LAVORATIVE)	DPR 10/1/1957 N. 3, ART.129, 130 DPR 20/12/1979, N. 761	Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali	25 gennaio 1957 n. 22 SO 15 FEBBRAIO 1980, N. 45
<b>Idoneità allo svolgimento di particolari mansioni lavorative</b>	<b>PROVEDIMENTO</b>		<b>g.u.</b>
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE	LEGGE 5/3/1963, N. 292 DPR 7/9/1965 N. 1301 (ART. 2 COMMA 4 abrogato dalla legge finanziaria 2001)	Vaccinazione antitetanica obbligatoria Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria	27 marzo 1963, n. 83 6 giugno 1968 n. 143
TUTELA DELLA MATERNITA'	D.LGS. 26 MARZO 2001 N. 151	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53	s.o .26 aprile 2001 n. 96

**Assistenza distrettuale****Medicina di base e pediatria di libera scelta**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
<p>Educazione sanitaria.            Visite domiciliari e ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico; prescrizione di farmaci e richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero e cure termali; consulto con lo specialista e accesso negli ambienti di ricovero;            Vaccinazioni antinfluenzali nell'ambito di campagne vaccinali.            Certificazioni per la riammissione a scuola e l'incapacità temporanea al lavoro, certificazioni idoneità all'attività sportiva non agonistica nell'ambito scolastico.            Prestazioni previste come aggiuntive negli Accordi collettivi            Visite occasionali            Continuità assistenziale notturna e festiva            Assistenza medica nelle residenze protette e nelle collettività</p>	<p>D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8; DPR 28 luglio 2000, n. 270, artt. 31 e 32; DPR 28 luglio 2000, n. 272, artt. 29 e 30</p> <p>DPR 28 luglio 2000, n. 270, Capo III.            Secondo disposizioni regionali o aziendali</p>	<p>Gli accordi collettivi dei MMG e dei PLS identificano i requisiti degli studi e le modalità di erogazione delle prestazioni. Gli accordi prevedono che per ciascun ambito territoriale può essere iscritto 1 MMG ogni 1000 residenti o frazione di 1000 &gt;500, detratta la popolazione di età 0-14. Per i PLS il rapporto è 1 PLS ogni 600 residenti o frazione &gt;300 di età 0-6</p>	<p>Gli accordi collettivi dei MMG e dei PLS individuano le prestazioni erogabili*.</p> <p>L'accordo collettivo dei MMG individua le prestazioni erogabili nell'ambito della continuità assistenziale .</p>	2A

- Non rientrano, comunque, nei livelli essenziali di assistenza le prestazioni previste soltanto da accordi regionali e/o aziendali

**Emergenza sanitaria territoriale**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
<p>Ricezione delle richieste di intervento per emergenza sanitaria e coordinamento degli interventi nell'ambito territoriale di riferimento.</p> <p>Assistenza e soccorso di base e avanzato, esterni al presidio ospedaliero, anche in occasione di maxiemergenze, trasferimento assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate.</p>	<p>DPR 27 marzo 1992 Intesa Stato-Regioni di approvazione Linee guida 1/1996 sul sistema di emergenza sanitaria. DPR 28 luglio 2000, n. 270, Capo V.</p>	<p>Le Linee guida 1/96 individuano le modalità organizzative del sistema di emergenza.</p>	<p>Le Linee guida 1/96 individuano le funzioni fondamentali delle Centrali operative.</p> <p>Il contratto collettivo del MMG individua i compiti del medico nell'ambito dell'emergenza sanitaria territoriale</p>	2B



**Farmaceutica convenzionata erogata attraverso farmacie territoriali**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici classificati nella classe A); fornitura medicinali non essenziali a parziale carico dell'assistito  Fornitura di medicinali classificati in classe C) agli invalidi di guerra	Legge 24 dicembre 1993, n. 537; art. 8.; DPR 8 luglio 1998, n. 371; provvedimenti di classificazione CUF; d.l. 18 settembre 2001, n. 347 Legge 19 luglio 2000, n. 203.	L'accordo collettivo nazionale con le farmacie pubbliche e private (DPR n. 371/98) disciplina le modalità organizzative dell'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie territoriali	E' disponibile l'elenco dei farmaci immessi in commercio con la relativa classificazione CUF.	2C
Fornitura di medicinali innovativi non autorizzati in Italia ma autorizzati in altri Stati ovvero sottoposti a sperimentazione clinica per i quali sono disponibili risultati di studi clinici di fase seconda; medicinali da impiegare per indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.*	Decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 648. Circolare Ministro sanità 30 agosto 1999, n. 13; Parere della CUF		L'elenco dei farmaci erogabili è periodicamente aggiornato e pubblicato sulla G.U.	2C

- La legge fissa un limite di spesa annua pari a 30 miliardi annui

**Assistenza integrativa**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Erogazione di prodotti dietetici a categorie particolari  Fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito	Decreto legge 25 gennaio 1982 convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 98, art. 1, secondo comma. D. lgs. 29 aprile 1998, n.124, art. 2; D.m. 8 giugno 2001.  D.m. 8 febbraio 1982		Il decreto 8. 6. 2001 elenca le categorie degli aventi diritto e, per alcune patologie, i tetti di spesa mensili per l'acquisto dei prodotti. Si prevede l'istituzione di un Registro nazionale dei prodotti. La fornitura di prodotti aproteici ai nefropatici cronici non è prevista dal d.m. e non rientra attualmente nei LEA  Il d.m. elenca i presidi concedibili ai diabetici.	2D

**Assistenza specialistica ambulatoriale**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate in regime ambulatoriale	<p>Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, c.9; D.lgs. 29 aprile 1998, n.124; D.m. 22 luglio 1996 e succ. mod.</p> <p>D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e succ. mod. D.M. 18 maggio 2001, n. 279</p> <p>D.M. 10 settembre 1998</p> <p>Legge 23 dicembre 2000 n. 388</p>	<p>Il d.m. 22.7.1996 e la Nota del 1. 4. 97 "Prime indicazioni per l'applicazione del d.m. 22. 7. 1996" indicano i requisiti dei servizi abilitati a fornire alcune prestazioni</p> <p>Decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8; D. m. 20 ottobre 1998</p> <p>Il d.m. n. 279/01 indica i criteri per l'istituzione della Rete nazionale per le malattie rare.</p>	<p>Il d.m. 22 luglio 1996 elenca le prestazioni specialistiche e diagnostiche erogate dal Ssn. Sono esclusi dal livello di assistenza i materiali degli apparecchi ortodontici e delle protesi dentarie, che rimangono a carico degli assistiti Per la medicina fisica e riabilitazione sono previste particolari modalità prescrittive.</p> <p>I dd.mm. 329/99 e 279/01 individuano le prestazioni in esenzione per gli affetti da malattie croniche e rare.</p> <p>Elenca le prestazioni specialistiche a tutela della maternità escluse da partecipazione al costo Elenca le prestazioni di diagnosi precoce dei tumori escluse dalla partecipazione al costo</p>	2E

**Assistenza protesica**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Fornitura di protesi, ortesi ed ausili tecnici ai disabili	<p>Legge 23 dicembre 1978 n.833, artt. 26 e 57;</p> <p>Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5;</p> <p>Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 7 e 34;</p> <p>D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 2</p> <p>D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 sexies; Legge 21 maggio 1998, n. 162; D.m. 27 agosto 1999, n. 332; d.m. 21 maggio 2001, n. 321</p> <p>Legge 8 novembre 2000, n. 328, art.14</p>		<p>Il d.m. n. 332/1999 elenca le protesi, le ortesi e gli ausili tecnologici concedibili.</p>	2F

**Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif
Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP), compresa l'assistenza infermieristica distrettuale	DPR 28 luglio 2000, n.270, all. G e H		L'accordo collettivo MMG individua le prestazioni erogabili. Non si rinviene una specifica fonte per l'assistenza infermieristica distrettuale	2G
Assistenza sanitaria e sociosanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie; educazione alla maternità responsabile e somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile; tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, assistenza alle donne in stato gravidanza; assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza, assistenza ai minori in stato di abbandono o in situazione di disagio; adempimenti per affidamenti ed adozioni	Legge 29 luglio 1975, n. 405; Legge 22 maggio 1978, n. 194; D.m. 24 aprile 2000 "P.O. materno infantile" DPCM 14 febbraio 2001 D.L.1 dicembre 1995, convertito nella legge 31 gennaio 1996, n.34	Il P.O. individua modalità organizzative nell'ambito del "percorso nascita", trasporto materno e neonatale, assistenza ospedaliera (compresa urgenza ed emergenza) ai bambini, riabilitazione, tutela salute della donna. Lo stesso P.O. individua requisiti organizzativi e standard di qualità delle U.O. di ostetricia e neonatologia ospedaliere, inclusa la dotazione di personale. La legge n. 34/1996 prevede 1 C.F. ogni 20mila abitanti	Le prestazioni erogabili sono diffusamente elencate nel P.O. materno infantile e nel DPCM 14 febbraio 2001.	2G

Segue **Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie.	D.P.R. 10 novembre 1999 P.O. Tutela della salute mentale; DPCM 14 febbraio 2001	Il P.O. individua modalità di organizzazione dei servizi, prevedendo che il DSM sia istituito in ogni azienda; qualora sia articolato in moduli, ogni modulo serve un ambito territoriale con un bacino d'utenza non superiore a 150mila abitanti. Il Dsm ha un organico di almeno un operatore ogni 1500 abitanti. Ogni SPDC ha un numero di p.l. non superiore a 16; il totale dei p.l. è tendenzialmente pari a 1 per 10mila ab.	Il P.O. Tutela della salute mentale descrive diffusa-mente le prestazioni ambulatoriali e domiciliari dei servizi	2g
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool (compresi i td. detenuti o internati) e/o delle famiglie.	DPR 1° ottobre 1990, n. 309 (TU disciplina stupefacenti). Provvedimento 21 gennaio 1999 Accordo Stato Regioni per la "Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti." Legge 30 marzo 2001, n. 125; Provvedimento 5 agosto 1999 -Intesa Stato-Regioni "Determinazione dei requisiti minimi standard dei servizi privati di assistenza ai tossicodipendenti."; D.lgs. 19 giugno 1999, n. 230; D.M. 21. 4. 2000 "P.O. Tutela salute in ambito penitenziario"; DPCM 14 febbraio 2001	L'accordo 21. 1. 1999 formula "calde raccomandazioni" circa l'organizzazione dei servizi  Il provvedimento 5. 8. 1999 individua i requisiti delle strutture e del personale impiegato  Il P.O. identifica le prestazioni da erogare ai t.d. detenuti	L'accordo 21. 1. 1999 individua le specifiche prestazioni delle unità operative specializzate nel settore delle t.d.  Il provvedimento 5 .8. 1999 individua le specifiche prestazioni erogate dai servizi privati	2G

Segue **Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali  Soggiorno per cure dei portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione	Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 26 d.lgs. 29 aprile 1998 n. 124, art. 3 Linee guida 7 maggio 1998 per le attività di riabilitazione DPCM 1. 12. 2000; DPCM 14 febbraio 2001	Le linee guida del 1998 definiscono e descrivono le caratteristiche e le funzioni dei centri ambulatoriali di riabilitazione (distinguendole da quelle dei presidi ambulatoriali - che operano ex d.m. 22.7.96) L'inserimento nei programmi è subordinato alla formulazione di un programma terapeutico globale.	Le prestazioni erogabili sono solo genericamente descritte nelle linee guida del 1998	2G
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di malati terminali	DL.28 dicembre 1998, n. 450 conv. Nella legge 26 febbraio 1999, n.39;. D.m. 28 settembre 1999 DPCM 14 febbraio 2001		La definizione dei protocolli operativi è demandata dal d.m. alle regioni e P.A.	2G
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone con infezione da HIV	Legge 5 giugno 1990, n. 135; DPR 8 marzo 2000 "P.O. AIDS; DPCM 14 febbraio 2001	Il P.O. descrive le caratteristiche dei servizi inseriti nella rete assistenziale.	Le prestazioni erogabili sono solo genericamente descritte nel P.O.	2G

**Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie.	D.P.R. 10 novembre 1999 "P.O. Tutela della salute mentale"	In base al P.O., ogni struttura residenziale non ha più di 20 p.l. con una dotazione complessiva di 1 p.l. per 10mila ab.	Le prestazioni erogabili sono solo genericamente descritte dal P.O..	2H
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali.  Soggiorno per cure dei portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione	Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 26; d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 3; Linee guida 7 maggio 1998 per le attività di riabilitazione D.m. 21 maggio 2001 DPCM 1 dicembre 2000	Le Linee guida del 1998 definiscono e descrivono le caratteristiche e le funzioni dei presidi di riabilitazione extraospedalieri a ciclo diurno o continuativo e delle RSA per disabili. Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti minimi delle strutture alternative alla famiglia	Le prestazioni erogabili sono solo genericamente descritte nelle Linee guida del 1998.	2H
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool (compresi i td. detenuti o internati)	DPR 1° ottobre 1990, n. 309 (TU disciplina stupefacenti). Provvedimento 21 gennaio 1999 Accordo Stato Regioni per la "Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti." Legge 30 marzo 2001, n. 125; Provvedimento 5 agosto 1999 -Intesa Stato-Regioni "Determinazione dei requisiti minimi standard dei servizi privati di assistenza ai tossicodipendenti" DPCM 14 febbraio 2001	Il provvedimento individua le specifiche prestazioni erogate dai servizi privati, i requisiti delle strutture e del personale impiegato	Le prestazioni erogabili sono genericamente descritte nell'accordo Stato-Regioni	2H



**Segue Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani (RSA per non autosufficienti)	Legge 11 marzo 1988, n. 67; "P.O anziani"-1991; Linee guida sulle RSA 31 marzo 1994; DPCM 14 febbraio 2001; D.m. 21 maggio 2001	Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti minimi delle strutture alternative alla famiglia	Le prestazioni erogabili sono genericamente descritte nel P.O. anziani	2H
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone con infezione da HIV	Legge 5 giugno 1990, n. 135; DPR 8 marzo 2000 "P.O. AIDS" D.m. 21 maggio 2001	Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti minimi delle strutture alternative alla famiglia	Le prestazioni erogabili sono genericamente descritte nel P.O.	2H
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di malati terminali	DL.28 dicembre 1998, n.450 conv. Legge 26 febbraio 1999, n.39; D.m. 28 settembre 1999 DPCM 14 febbraio 2001		La definizione dei protocolli operativi è demandata alle regioni.	2H

**Cure termali**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Cicli di prestazioni idrotermali	Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 36; Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16; d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 3; Legge n. 24 ottobre 2000, n. 323; D.m. 15 aprile 1994; D.m. 15 dicembre 1994; D.m. 22 marzo 2001.		I cicli di prestazioni erogabili sono individuati nel d.m. 15. 4. 94; possono fruirlne solo i soggetti affetti dalle patologie indicate dal d.m. 15. 12. 1994. Gli assicurati INPS e INAIL godono di prestazioni ulteriori rispetto agli altri assistiti. Con D.m. 22 marzo 2001 è stato temporaneamente confermato l'elenco delle patologie già previsto dal d.m. 15. 4. 1994 per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Ssn	21

**Assistenza ospedaliera**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif
Pronto soccorso	DPR 27 marzo 1992; Intesa Stato-Regioni di approvazione Linee guida 1/1996 sul sistema di emergenza sanitaria.			3A
Trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime ordinario, inclusi i ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie	Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 25 Decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito nella legge 18 luglio 1996, n. 382, art.1, c. 2-ter; Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto legge 18 settembre 2001, n. 347.	Tasso di spedalizzazione 160 per mille  Tasso di occupazione minimo 75% Dotazione media 5 posti letto per 1000 ab. Di cui l'1 per 1000 per riabilitazione e lungodegenza post-acuzie.	Non risultano disciplinate in atti normativi le prestazioni che costituiscono il livello di assistenza se non, in alcuni casi, in negativo (es. chirurgia estetica - P.S.N. 1998-2000) Il trattamento ospedaliero include, comunque, la somministrazione di farmaci (anche di classe C) e la diagnostica strumentale e di laboratorio (anche non inclusa nel d.m.. 22. 7. 1996). Peraltro, la somministrazione di alcuni farmaci e alcune prestazioni specialistiche sono eseguibili solo in ambito ospedaliero	3B 3F 3G

**Segue Assistenza ospedaliera**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif
Ricovero diurno (day hospital e day surgery):	D. lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 3 DPR 20 ottobre 1992	Dotazione media regionale non inferiore al 10% dei posti letto della dotazione standard per acuti.	L'atto di indirizzo (DPR) fornisce la definizione dell'attività di day-hospital	3C 3D
Interventi ospedalieri a domicilio	P.O. Anziani 1991; DPR 8 marzo 2000 "P.O. AIDS" Provvedimento 8 marzo 2001 Accordo Stato-Regioni sulle Linee guida in oncologia			3E
Raccolta, lavorazione controllo e distribuzione di emocomponenti e servizi trasfusionali  Prelievo, conservazione e distribuzione di organi e tessuti; trapianto di organi e tessuti  Attività ospedaliera di emergenza/urgenza	Legge 4 maggio 1990, n. 107; D.m. 1 marzo 2000 "Piano nazionale sangue e plasma" Legge 1 aprile 1999, n. 91  DPR 27 marzo 1992; Intesa Stato-Regioni di approvazione Linee guida 1/1996 sul sistema di emergenza sanitaria.			3H  3I

**Assistenza a categorie particolari****Invalidi**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Prestazioni sanitarie già previste dai relativi ordinamenti prima della l. n. 833/1978	Legge 23 dicembre 1978, n. 833 art. 57.		Gli invalidi di guerra e per servizio hanno diritto a particolari prestazioni protesiche, cure climatiche e soggiorni terapeutici e a due cicli di cure termali, elencate nel Regolamento ex ONIG.	2F 2I

**Soggetti affetti da malattie rare**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Prestazioni di assistenza sanitaria finalizzate alla diagnosi, al trattamento ed al monitoraggio della malattia ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti	D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124; d.m. 18 maggio 2001, n. 279	E' istituita la Rete dei presidi competenti per le malattie rare ed individuati i centri di riferimento interregionali	Il decreto n. 279/2001 fa riferimento a tutte le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza.	2 e 3

**Soggetti affetti da fibrosi cistica**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario per la cura e la riabilitazione a domicilio, compresi i supplementi nutrizionali	L 23 dicembre 1993, n. 548, art. 3.	Sono istituiti Centri di riferimento specialistici	Le prestazioni sono indicate dall'art. 3 della legge.	2

**Soggetti affetti da diabete mellito**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Fornitura gratuita di presidi diagnostici e terapeutici	Legge 16 marzo 1987, n.115, art. 3.	Sono istituiti Centri e Servizi di diabetologia	La legge fa riferimento ai "presidi sanitari ritenuti idonei".	2

**Soggetti affetti da Morbo di Hansen**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Fornitura gratuita di accertamenti diagnostici e farmaci specifici (anche non in commercio in Italia). Spese di viaggio per l'esecuzione del trattamento profilattico e terapeutico.	Legge 31 marzo 1980, n. 126, art. 1; Provvedimento Conferenza Stato Regioni 18.6.99 Linee guida per il controllo del Morbo Hansen in Italia.	Sono istituiti Centri di riferimento territoriali e nazionali	La legge indica gli accertamenti ed i trattamenti profilattici e terapeutici, inclusi i farmaci specifici non ancora compresi nel prontuario terapeutico.	2 3

**Soggetti residenti in Italia autorizzati alle cure all'estero**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Assistenza sanitaria autorizzata.	L.23 ottobre 1985, n.595 "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario nazionale 1986-88" art.3,comma5 (G.U. n.260 del 5 11.1985);D.M. 3 novembre 1989 "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero" (G.U. n.273 del 22.11.1989);D.M. 24 gennaio 1990 "Identificazione delle classi di patologie e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero" (G.U. n.27 del 2.2.1990).			3

**Stranieri extracomunitari non iscritti al Ssn**

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif
Interventi di medicina preventiva, tutela della gravidanza, tutela della salute dei minori, vaccinazioni, profilassi internazionale, prevenzione diagnosi e cura delle malattie infettive.	D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.), art. 35.		Le prestazioni sono indicate dall'art. 35 del T.U.	1 2 3

### **1.C AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.

In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV.

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>% costi a carico dell'utente o del Comune</b>	<b>Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie DPCM 14.2.2001</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
7. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare					
	Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP)	a) prestazioni a domicilio di medicina generale, pediatria di libera scelta b) prestazioni a domicilio di medicina specialistica; c) prestazioni infermieristiche a domicilio d) prestazioni riabilitative a domicilio e) prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona [cfr. % colonna a fianco] f) prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica e integrativa	<b>50%</b>	Assistenza domiciliare integrata	L. n. 833/78 art. 25 P.O. Anziani



Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>% costi a carico dell'utente o del Comune</b>	<b>Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie DPCM 14.2.2001</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
	Assistenza sanitaria e sociosanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità per la procreazione responsabile e l'interruzione di gravidanza.	a) prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, psicologiche, di indagine diagnostica alle donne, ai minori alla coppia e alle famiglia (ivi comprese le famiglie adottive ed affidatarie).  Prestazioni riabilitative e socioriabilitative a minori ed adolescenti		1. Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche e riabilitative 2. Attività assistenziali inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche. 3. Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni. 4. Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi	L. n. 405/1975  L. n. 194/1978  Norme nazionali in materia di diritto di famiglia, affidi e adozioni nazionali ed internazionali  L. n. 66/1996 L. n. 269/1998 D.M. 24.4.2000 "P.O. Materno Infantile"

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>% costi a carico dell'utente o del Comune</b>	<b>Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie DPCM 14.2.2001</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
	Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie	a) prestazioni ambulatoriali, riabilitative e socioriabilitative presso il domicilio		Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo ambulatoriale e domiciliare	D.P.R. 10.11.1999 "P.O. tutela della salute mentale 1998/2000"
	Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di tossicodipendenti e/o delle famiglie	a) trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative ivi compreso quelle erogate durante il periodo della disassuefazione; b) i programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza.		Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga tramite prestazioni di tipo ambulatoriale e domiciliare	D.P.R. n. 309/1990 L. n. 45/1999 Accordo Stato-Regioni 21.1.1999

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>% costi a carico dell'utente o del Comune</b>	<b>Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie DPCM 14.2.2001</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici psichici e sensoriali	a) prestazioni ambulatoriali, riabilitative e socioriabilitative presso il domicilio; b) assistenza protesica		1. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali e assistenza protesica.  2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime domiciliare	L. n. 833/1978 art. 26 Prov. 7.5.1978 "Linee guida del Min. Sanità per le attività di riabilitazione"  L. n. 104/92 L. n. 162/1998 Leggi regionali*

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>% costi a carico dell'utente o del Comune</b>	<b>Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie DPCM 14.2.2001</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di malati terminali	a) Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale e domiciliare		Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale e domiciliare	L. n. 39/1999
	Attività sanitaria e sociosanitaria a persone affette da AIDS	a) Prestazioni e trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare			L. n. 135/1990 D.P.R. 8.3.2000 "P. O. AIDS"
8. Assistenza territoriale semi-residenziale					
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie	a) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale		Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo semiresidenziale	D.P.R. 10.11.1999 "P.O. tutela della salute mentale 1998/2000"

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>% costi a carico dell'utente o del Comune</b>	<b>Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie DPCM 14.2.2001</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali	a) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale;  b) prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi [cfr. % colonna a fianco]	<b>30%</b>	1. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali in regime semiresidenziale. 2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime semiresidenziale, compresi gli interventi	L. n. 833/1978 art. 26 Prov. 7.5.1978: linee guida del Min. Sanità per le attività di riabilitazione
		- rimborso delle spese di cura e soggiorno per programmi riabilitativi all'estero in centri di elevata specializzazione;  d) prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico.		Di sollievo alla famiglia	L. n. 104/92 L. n. 162/1998 Leggi regionali

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>% costi a carico dell'utente o del Comune</b>	<b>Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie DPCM 14.2.2001</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti	a) trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative in regime semiresidenziale; b) programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza.		Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga in regime semiresidenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale	D.P.R. n. 309/1990 L. n. 45/1999 Accordo Stato-Regioni 21.1.1999
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani	a) Prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo [cfr. % colonna a fianco]	<b>50%</b>	Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi a ciclo diurno, compresi interventi e servizi di sollievo	Linee guida Min. Sanità 31.3.1994 L. n. 67/1988 L. n. 451/ 1998 D. Lgs. n. 229/99 D.P.R. 23.7.1998 "Piano Sanitario 1998/2000" Leggi e Piani regionali*

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>% costi a carico dell'utente o del Comune</b>	<b>Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie DPCM 14.2.2001</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS	a) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale			L. n. 135/1990 D.P.R. 8.3.2000 "P. O. AIDS"
9. Assistenza territoriale residenziale					
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie	a) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime residenziale  b) Prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale [cfr. % colonna a fianco]	<b>60%</b>	1. Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo residenziale  2. Accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e programmi di inserimento sociale e lavorativo	D.P.R. 10.11.1999 "P.O. tutela della salute mentale 1998/2000"

<p><b>Segue</b> 9. Assistenza territoriale residenziale</p>	<p>Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali</p>	<p>a) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime residenziale ivi compresi i soggetti con responsabilità minimale;</p> <p>b) prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico;</p> <p>c) prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ disabili gravi [cfr. % colonna a fianco];</li> <li>▪ disabili privi di sostegno familiare [cfr. % colonna a fianco];</li> </ul> <p>d) rimborso delle spese di cura e soggiorno per programmi riabilitativi all'estero in centri di elevata specializzazione.</p>	<p><b>30%</b></p> <p><b>60%</b></p>	<p>1. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni residenziali.</p> <p>2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione in regime residenziale, compresi gli interventi di sollievo alla famiglia</p>	<p>L. n. 833/1978 art. 26 Prov. 7.5.1978 "Linee guida del Min. Sanità per le attività di riabilitazione"</p> <p>L. n. 104/92 L. n. 162/1998 Leggi regionali*</p> <p>DPCM 1° dicembre 2000 DM 21 maggio 2001</p>
---	--	--	-------------------------------------	--	---



Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>% costi a carico dell'utente o del Comune</b>	<b>Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie DPCM 14.2.2001</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti	a) trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative in regime residenziale per tutto il periodo della disassuefazione; b) programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza.		Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga in regime residenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale	D.P.R. n. 309/1990 L. n. 45/1999 Accordo Stato-Regioni 21.1.1999
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani	a) prestazioni di cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti in fase intensiva ed estensiva; b) prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo [cfr. % colonna a fianco]	<b>50%</b>	Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi residenziali a ciclo continuativo, compresi interventi e servizi di sollievo	Linee guida Min. Sanità 31.3.1994 L. n. 67/1988 L. n. 451/ 1998 D. Lgs. n. 229/99 D.P.R. 23.7.1998 "Piano Sanitario 1998/2000" Leggi e Piani regionali*

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>% costi a carico dell'utente o del Comune</b>	<b>Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie DPCM 14.2.2001</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS	a) Prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale	<b>30%</b>	Cura e trattamenti farmacologici particolari per la fase di lungoassistenza ed accoglienza in strutture residenziali	L. n. 135/1990 D.P.R. 8.3.2000 "P. O. AIDS"
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di malati terminali	a) Prestazioni e trattamenti palliativi in regime residenziale		Prestazioni e trattamenti palliativi in regime residenziale	L. n. 39/1999
11. Assistenza penitenziaria					
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore dei detenuti	a) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche e, riabilitative e socioriabilitative per le dipendenze e disturbi mentali			

Nota: \* Trattasi di leggi regionali relative alle modalità organizzative dei servizi e di erogazione delle prestazioni, che non individuano livelli ulteriori di assistenza rispetto alla normativa nazionale.

**ALLEGATO 2****Allegato 2A*****Prestazioni totalmente escluse dai LEA:***

- a) chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
- b) circoncisione rituale maschile;
- c) medicine non convenzionali ( agopuntura - fatta eccezione per le indicazioni anestesiolgiche - fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia nonché tutte le altre non espressamente citate);
- d) vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero;
- e) certificazioni mediche (con esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica per i propri alunni, ai sensi dell'art. 31 del DPR 270/2000 e dell'art. 28 del DPR 272/2000) non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge (incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva, agonistica e non, idoneità fisica all'impiego, idoneità al servizio civile, idoneità all'affidamento e all'adozione, rilascio patente, porto d'armi, ecc.);
- f) le seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea. Su disposizione regionale la laserterapia antalgica, l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere incluse nell'allegato 2B.

**Allegato 2B**

***Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche di seguito indicate:***

- a) assistenza odontoiatrica: limitatamente alle fasce di utenti e alle condizioni indicate al comma 5 art. 9 del D.lgs.30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni.
- b) densitometria ossea limitatamente alle condizioni per le quali vi sono evidenze di efficacia clinica.
- c) medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: l'erogazione delle prestazioni ricomprese nella branca è condizionata alla sussistenza di taluni presupposti (quali la presenza di quadri patologici definiti, l'età degli assistiti, un congruo intervallo di tempo rispetto alla precedente erogazione, ecc.) ovvero a specifiche modalità di erogazione (es. durata minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni definite, ecc.), fatto salvo quanto previsto all'allegato 2A, punto f).
- d) chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri erogabile limitatamente a casi particolari di pazienti con anisometropia grave o che non possono portare lenti a contatto o occhiali,;

**Allegato 2C**

***Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione:***

Possono essere definiti "inappropriati" i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse.

Si riporta di seguito un elenco di DRG "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogate in regime di degenza ordinaria, per i quali, sulla base delle rilevazioni regionali, dovrà essere indicato un valore percentuale/soglia di ammissibilità, fatto salvo, da parte delle Regioni, l'individuazione di ulteriori DRG e prestazioni assistenziali.

**ELENCO DRG AD ALTO RISCHIO DI NON APPROPRIATEZZA IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA**

006	Decompressione tunnel carpale
019	Malattie dei nervi cranici e periferici
025	Convulsioni e cefalea
039	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia
040	Interventi extraoculari eccetto orbita età >17
041	Interventi extraoculari eccetto orbita età 0-17
042	Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retine, iride e cristallino (eccetto trapianti di cornea)
055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola
065	Turbe dell'equilibrio (eccetto urgenze)
119	Legatura e stripping di vene
131	Malattie vascolari periferiche no CC (eccetto urgenze)
133	Aterosclerosi no CC (eccetto urgenze)
134	Ipertensione (eccetto urgenze)
142	Sincope e collasso (eccetto urgenze)
158	Interventi su ano e stoma
160	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età >17 senza CC (eccetto ricoveri 0-1 g.)
162	Interventi per ernia, inguinale e femorale, età >17 no CC (eccetto ricoveri 0-1 g.)
163	Interventi per ernia età 0-17 (eccetto ricoveri 0-1 g.)
183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie gastroenteriche apparato digerente, età >17 no CC
184	Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie gastroenteriche apparato digerente, età 0-17 (eccetto urgenze)
187	Estrazione e riparazione dentaria
208	Malattie delle vie biliari (eccetto urgenze)
222	Interventi sul ginocchio (codice intervento 80.6)
232	Artroscopia
243	Affezioni mediche del dorso (eccetto urgenze)
262	Biopsia della mammella ed asportazione locale non per neoplasie maligne (codici intervento 85.20 e 85.21)
267	Interventi perianali e pilonidali
270	Altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC
276	Patologie non maligne della mammella
281	Traumi pelle, sottocute e mammella età >17 no CC (eccetto urgenze)
282	Traumi pelle, sottocute e mammella età 0-17 (eccetto urgenze)
283	Malattie minori della pelle con CC
284	Malattie minori della pelle no CC
294	Diabete età >35 (eccetto urgenze)
301	Malattie endocrine no CC

- 324 Calcolosi urinaria no CC (eccetto urgenze)
- 326 Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie età >17 no CC (eccetto urgenze)
- 364 Dilatazione o raschiamento, conizzazione non per tumore maligno
- 395 Anomalie dei globuli rossi età >17 (eccetto urgenze)
- 426 Nevrosi depressiva (eccetto urgenze)
- 427 Nevrosi eccetto nevrosi depressiva (eccetto urgenze)
- 429 Disturbi organici e ritardo mentale
- 467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute (eccetto urgenze)

**ALLEGATO 3**

**Indicazioni particolari per l'applicazione dei livelli in materia di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica e integrazione socio sanitaria, nonché in materia di assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle altre comunità isolate.**

**a) Prestazioni di ricovero e cura ospedaliere**

Nell'affrontare il tema della rimodulazione dell'area prestazionale garantita dall'assistenza ospedaliera, è necessario tenere conto che la fisionomia di ospedale nell'attuale scenario sta profondamente mutando. Da luogo di riferimento per qualsiasi problema di una certa rilevanza di natura sanitaria, e spesso socio-sanitaria, a organizzazione ad alto livello tecnologico deputata (e capace) di fornire risposte assistenziali di tipo diagnostico-terapeutico a problemi di salute caratterizzati da acuzie e gravità.

Tale specifica caratterizzazione del ruolo dell'ospedale nel complesso della rete assistenziale sanitaria tuttavia non è automaticamente associabile ad una lista negativa di prestazioni da non erogare nel suo ambito, bensì è sollecitativa di coerenti programmi di riassetto strutturale e qualificazione tecnologica, di concorrenti programmi di sviluppo della rete dei servizi territoriali, nonché di incisivi programmi per l'incremento del grado di appropriatezza rispetto al quale:

- va rilanciata la indicazione di percorsi diagnostico terapeutici che minimizzino la quota di accessi impropri;
- va sollecitata una dimensione di coerente collegamento in rete tra presidi ospedalieri e tra questi e le strutture territoriali;
- va sviluppata, anche attraverso adeguate politiche di aggiornamento e formazione, quello che è stato definito lo spazio del "governo clinico";
- va rimodulato il sistema di remunerazione per scoraggiare artificiose induzioni di domanda;
- va ulteriormente implementato il sistema informativo finalizzato all'incremento non solo dell'efficienza ma anche della qualità, in grado di generare un adeguato set di indicatori sull'appropriatezza. Si allega a riguardo una proposta di "Indicatori di livello ospedaliero". **(Allegato n. 3.1).**

**b) prestazioni di assistenza specialistica**

La elencazione, nel nomenclatore tariffario, delle prestazioni erogabili, definite sulla base dei principi generali richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 del D.lgs 502/2000, e la specificazione delle condizioni di erogabilità non risolve a priori tutte le problematiche di un utilizzo appropriato di tali prestazioni. Pertanto anche in questo settore vanno realizzati coerenti programmi per l'incremento del grado di appropriatezza, nonché di qualificazione tecnologica e di sviluppo della rete dei servizi territoriali. In particolare :

- va sviluppata la definizione di percorsi diagnostico terapeutici che minimizzino la quota di utilizzo improprio di questo livello assistenziale;
- vanno rilanciati i programmi di aggiornamento e formazione,
- va rimodulato il sistema di remunerazione per scoraggiare artificiose induzioni di domanda;
- va sviluppato il sistema informativo in grado di monitorare le prestazioni e generare un adeguato set di indicatori sull'appropriatezza..

**c) l'assistenza farmaceutica,**

L'impianto delle decisioni, concordate in sede di accordo dell'8 agosto 2001 e successivamente recepite dall'articolo 6 commi 1 e 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n.347, nel prevedere un maggiore potere di regolazione da parte delle regioni delle modalità con cui viene

assicurata l'assistenza farmaceutica territoriale, ha affidato alle stesse anche una facoltà di modulazione della erogazione individuando una fascia di farmaci, preventivamente selezionati dalla CUF, rispetto ai quali le regioni stesse potranno decidere misure di *co-payment* in relazione all'andamento della spesa.

- L'insieme delle misure attivabili per il contenimento e la qualificazione dell'assistenza farmaceutica territoriale può comportare un quadro di rilevante difformità dei profili erogativi assicurati ai cittadini, rispetto al quale si ritiene necessario che le Regioni tra loro concordino modalità omogenee di applicazione della citata normativa di cui all'articolo 6 commi 1 e 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n.347

**d) integrazione socio-sanitaria, per la quale la precisazione delle linee prestazionali, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dovrà tener conto dei diversi livelli di dipendenza o non autosufficienza, anche in relazione all'ipotesi di utilizzo di Fondi Integrativi.**

Va ricordato che questa specifica area erogativa merita una trattazione specifica, ad integrazione di quanto in via generale già chiarito ai punti precedenti, per il rilievo che assume, all'interno delle politiche destinate al sostegno e allo sviluppo dell'individuo e della famiglia e alla razionalizzazione dell'offerta di servizio, al fine di assicurare le prestazioni necessarie per la diagnosi, la cura (compresa l'assistenza farmacologica) e la riabilitazione delle persone in tutte le fasi della vita e in modo particolare nell'infanzia e nella vecchiaia.

Il riferimento fondamentale, sul piano normativo, è costituito dall'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria di cui al DPCM 14.2.2001.

L'erogazione delle prestazioni va modulata in riferimento ai criteri dell'appropriatezza, del diverso grado di fragilità sociale e dell'accessibilità.

Risultano inoltre determinanti:

1. l'organizzazione della rete delle strutture di offerta;
2. le modalità di presa in carico del problema, anche attraverso una valutazione multidimensionale;
3. una omogenea modalità di rilevazione del bisogno e classificazione del grado di non autosufficienza o dipendenza.

Sul primo punto va ricordato quanto già indicato dalle innovazioni introdotte dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio-sanitarie e, per le strutture socio assistenziali, dalla legge 8 novembre 2000, n.328, nonché, per quanto attiene l'organizzazione dei servizi a rete, dai diversi progetti obiettivo.

**e) assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle altre comunità isolate**

Per i livelli di assistenza di cui all'allegato 1, vanno garantite le specifiche esigenze di assistenza sanitaria delle popolazioni delle isole minori e delle altre comunità isolate.



**Allegato 3.1**  
**- Indicatori livello ospedaliero**  
 Organizzativa

<b>Indicatore</b>	<b>Sottolivello esaminato</b>	<b>Significato e utilità</b>	<b>Fattibilità</b>
% di pazienti ospedalizzati dal Pronto soccorso rispetto al totale degli accessi in PS	Medicina primaria e pronto soccorso	Limitare il ricorso improprio alle cure di PS; aumentare le capacità di filtro del PS verso i ricoveri.	Informazioni disponibili; indicatore da sottoporre a verifica.
Incidenza ricoveri medici da PS e dimessi con degenza di 0-3 gg	Ricovero ordinario e Pronto soccorso	Aumentare le capacità di filtro del PS verso i ricoveri; aumentare la quota di attività programmata	Dati non disponibili
Tassi di ospedalizzazione generali e standardizzati per età *	Ricovero ordinario	Limitare l'eccessivo ricorso alle cure ospedaliere e favorire lo sviluppo di alternative	Immediata
% di giornate di degenza inappropriate	Ricovero ordinario e day hospital	Ridurre, indipendentemente dalle diagnosi, il consumo di giornate inutili di ricovero	Dati non disponibili a livello nazionale – sperimentazione in corso in alcune regioni
% di "day surgery"+"one day surgery" per interventi di cataratta, stripping delle vene, tunnel carpale, ecc.	Day hospital	Limitare il ricorso improprio al ricovero ordinario (elenco estendibile in base alle proposte della Commissione per la Day Surgery)	Immediata
Giornate di DH rispetto a quelle di ricovero ordinario	DH	Favorire lo sviluppo del DH	Immediata
% di giornate di dh medico (escluse chemioterapie) rispetto a quelle di ricovero ordinario	Day hospital	Ridurre il ricorso a day hospital di tipo diagnostico (i dh terapeutici sono però appropriati)	Dati disponibili
% di ricoveri brevi *	Ricovero ordinario, DH, assistenza extraospedaliera	Ridurre l'occupazione impropria di reparti ordinari	Immediata
% di ricoveri di degenza prolungata per determinate diagnosi (es. fratture)	Ricovero ordinario, assistenza residenziale	Limitare il protrarsi di cure acute e favorire lo sviluppo di alternative non ospedaliere	Dati disponibili
degenza media pre-operatoria	Ricovero ordinario – sale operatorie	Ridurre l'utilizzo improprio dei reparti in relazione alle capacità delle sale operatorie	Immediata
degenza media grezza e corretta per il case-mix	Ricovero ordinario	Ridurre l'utilizzo improprio dei reparti	Immediata
% di ricoveri di 0-1 giorno medici sul totale dei ricoveri medici	Ricovero ordinario	Ridurre l'occupazione impropria di reparti ordinari	

% di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici *	Sale operatorie e reparti chirurgici	Favorire il miglior uso dei reparti chirurgici	Immediata
% di casi medici con degenza oltre soglia per pazienti con età > 65 anni rispetto al tot. casi medici per paz. > 65 anni	Ricovero ordinario	Ridurre il ricorso improprio al ricovero ordinario come alternativa a regimi a più bassa intensità assistenziale	Dati disponibili
Peso medio dei ricoveri di pazienti anziani *	Ricovero ordinario e assistenza extraospedaliera	Ridurre il ricorso al ricovero per condizioni semplici e trattabili in ambito extraospedaliero	Dati disponibili

## Clinica

<b>Indicatore</b>	<b>Sottolivello esaminato</b>	<b>Significato e utilità</b>	<b>Fattibilità</b>
% di parti cesarei *		Limitazione dell'inappropriata indicazione ad un intervento chirurgico	Immediata
Tassi di ospedalizzazione per interventi chirurgici ove esista o si possa stabilire uno standard di appropriatezza (es. tonsillectomie, colecistectomie, ernioplastica in et pediatrica ecc.)		Limitare il ricorso ad interventi chirurgici non necessari, rispetto ad altre modalità di cura	Immediata
% di prostatectomia TURP rispetto alla via laparotomia		Limitazione dell'inappropriata indicazione ad una tecnica superata (per via laparotomica)	Dati disponibili
% di orchidopessi in bambini di età inferiore ai 5 anni		Verificare il ricorso all'intervento nell'età considerata appropriata	Dati disponibili
Numero di rientri entro 30 gg dalla dimissione		Ridurre l'inappropriatezza delle dimissioni precoci	Dati disponibili a partire dal 2001

**Indicatori livello Ospedaliero – Possibile quadro organico**

Ai fini della integrazione in un quadro organico del set iniziale degli indicatori e come semplice ipotesi di lavoro, può essere ragionevole adottare una duplice prospettiva:

- La prospettiva "per territorio", che partendo dal macro indicatore del tasso di ospedalizzazione, procede per scomposizioni successive ad identificare nelle diverse tipologie di ricovero le componenti più a rischio di inappropriatelyzza (indicatori rapportati alla popolazione).
- La prospettiva "per struttura", che analizza invece il fenomeno dal punto di vista delle strutture erogatrici (indicatori rapportati al totale dei ricoveri).

**Prospettiva "per territorio"**

Lo schema sotto riportato consente di scomporre il tasso di ospedalizzazione per zoom successivi ai fini di identificare le singole componenti a maggior rischio di inappropriatelyzza (evidenziate con sottolineatura). Tale elaborazione può essere effettuata ad esempio a livello aggregato regionale.

Il vantaggio di tale schema è che, una volta identificate la distribuzione sul territorio nazionale ed i valori obiettivo di ogni indicatore "soglia", è possibile "sommare" gli scostamenti per ogni regione, al fine di ottenere anche una misura macro di inappropriatelyzza complessiva.

Lo schema può ovviamente essere adottato dapprima a livello sperimentale e poi perfezionato nel tempo.

- Tasso di ospedalizzazione (per 1.000 abitanti)
  - Acuti
    - Degenza ordinaria
      - Ricoveri medici
        - Ricoveri "brevi" medici
          - Ricoveri di 1 giorno medici
          - Ricoveri di 2-3 giorni medici
        - Ricoveri oltre soglia medici
        - Altri ricoveri medici
      - Ricoveri chirurgici
        - Ricoveri chirurgici per interventi ove si possa definire uno standard di appropriatezza
          - Tonsillectomia
          - Isterectomia (tasso per 100.000 donne; tasso per donne oltre 49 anni)
          - Appendicectomia
          - Ernioplastica pediatrica (tasso per 100.000 bambini < 14 anni)
          - Prostatectomia (tasso per 100.000 uomini; tasso per uomini oltre 49 anni)
          - Parti cesarei (tasso per 100 parti)
        - Altri ricoveri chirurgici
      - Day hospital
        - Dh medico escluso chemioterapie

- Dh chemioterapie
- Dh chirurgico
- Riabilitazione
  - Degenza ordinaria
  - Day hospital
- Lungodegenza

### **Prospettiva "per struttura"**

- RICOVERI
  - Ordinari
    - In reparti medici
      - Medici
        - Brevi (0-3 gg)
          - 0-1 giorno
          - 2-3 giorni
        - Oltre soglia
        - Altri
      - Chirurgici
    - In reparti chirurgici
      - Medici
        - Brevi (0-3 gg)
          - 0-1 giorno
          - 2-3 giorni
        - Oltre soglia
        - Altri
      - Chirurgici
        - 0-1 giorno
        - $\geq 2$  giorni
          - Per interventi trattabili in day surgery
          - Per altri interventi
    - Day hospital
      - Medici
        - Non chemioterapie
        - Chemioterapie
      - Chirurgici

**ALLEGATO 4**

## Linee guida relative al ruolo delle Regioni in materia di LEA

Con l' accordo dell' 8 agosto 2001 le Regioni si sono impegnate a far fronte alle eventuali ulteriori esigenze finanziarie con mezzi propri, ai sensi del successivo punto 2 dello stesso accordo. In ogni caso, si sono impegnate ad adottare tutte le iniziative possibili per la corretta ed efficiente gestione del servizio, al fine di contenere le spese nell'ambito delle risorse disponibili e per mantenere l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.

L'erogazione e il mantenimento dei Lea in tutto il territorio nazionale richiede, accanto alla esplicita definizione degli stessi ed alla attivazione del sistema di monitoraggio e garanzia previsto dalla normativa vigente, la precisazione del ruolo della programmazione regionale, nell'erogazione delle prestazioni sanitarie previste.

Sul piano normativo, al riguardo, occorre ricordare in particolare:

- l'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni richiama l'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n.41.
- art 85 comma 9 della legge 388/2000.
- gli articoli 4 ( comma 3) e 6 (comm1 e 2) del decreto legge 347/2001  
Tali norme definiscono gli ambiti di azione regionale in questa materia

In questa direzione si rileva la necessità di disporre di una metodologia omogenea nell'applicazione della normativa che, secondo quanto sopra richiamato, sollecita le Regioni a realizzare l'equilibrio tra le risorse disponibili e l'articolazione delle prestazioni e servizi socio-sanitari da garantire attraverso i LEA.

In particolare appare indispensabile garantire che adeguati interventi sul tema dell'appropriatezza da parte delle Regioni siano in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale con conseguente scoperta di altri livelli assistenziali, disattendendo in tal modo ai diritti da garantire a tutti i cittadini.

A tal riguardo, è agevole ricorrere all'esempio dell'assistenza farmaceutica che, in effetti, in alcune realtà regionali ha fatto registrare incrementi impropri della domanda e dei consumi, sottraendo risorse in particolare all'area delle prevenzione e dell'integrazione socio sanitaria oppure all'esempio dell'assistenza ospedaliera che ancora, in molte regioni, continua ad assorbire risorse, per fenomeni di inefficienza ma anche di inappropriata, a scapito di altre tipologie assistenziali.

In realtà, la considerazione da cui partire è che la definizione del LEA può solo in parte, attraverso la selezione delle prestazioni erogabili o la precisazione delle condizioni della loro erogabilità, risolvere le problematiche dell'appropriatezza, che si presenta come una delle variabili fondamentali anche per l'allocazione delle risorse .

Può infatti sostenersi che, nella lista delle prestazioni essenziali erogabili o delle tipologia assistenziali essenziali da garantire, sono presenti aree in cui l'elemento dell'essenzialità si riferisce a segmenti molto specifici di bisogno sanitario e socio sanitario da coprire, che richiedono precisazioni a livello di programmazione regionale e omogeneità sul territorio nazionale.

Ciò comporta, fermo restando gli spazi di azione oggi presenti a livello normativo concernenti i sistemi di reperimento delle risorse (leva fiscale) , prevedere la necessità che la programmazione regionale proceda, nell'applicazione dei criteri per l'erogazione dei LEA, alle opportune specificazioni delle condizioni di erogabilità, per assicurare un più pieno rispetto del principio dell'appropriatezza , considerando i criteri più volte ricordati nel presente documento di particolare tutela della urgenza/complessità, della fragilità sociale e della accessibilità territoriale.

Complementare all'azione sopra indicata è l'attività di promozione delle forme di assistenza integrativa, previste dalla normativa vigente, al fine di garantire o agevolare livelli di servizi e prestazioni ulteriori, rispetto a quelli garantiti dai LEA.

Anno XLVI



N. 29

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE BASILICATA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% DR Commerciale Business Potenza n. 70/05.

Potenza, 10 agosto 2015

Direzione, Redazione ed Amministrazione - Via V. Verrastro, 4 - Potenza  
Tel. 0971 668143/668210 - Registrato al Tribunale di Potenza: n. 6 del 7 dicembre 1971.

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** **Canone annuo € 78,00** - L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo dell'utente nell'archivio dati - E' quindi possibile sottoscrivere abbonamenti in qualsiasi periodo dell'anno - Un fascicolo € 3,00 - Arretrato € 6,00. Fascicolo straordinario comprendente piani o programmi € 8,00 - Codice annuale delle Leggi e dei Regolamenti € 8,00.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata si pubblica in Potenza di norma nei giorni 1 e 16 di ogni mese e si compone di due parti: a) nella prima sono pubblicati le Leggi ed i Regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto - nonché le disposizioni, i commenti e gli atti di rilevante interesse emanati dal Consiglio o dalla Giunta; b) nella seconda sono pubblicati le leggi dello Stato e i decreti che interessano la vita della Regione, gli annunci ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione.-

**MODALITA' PER LE INSERZIONI:** Gli «avvisi di concorsi» e gli «annunci legali» a pagamento devono pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla Redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere redatto in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge e corredato dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per la inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: **€ 2,00 per ogni rigo o frazione di esso più € 16,00 di diritto fisso**. Non si darà corso alle inserzioni prive dell'attestazione di versamento.-

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO** — Il versamento del canone di abbonamento, come l'importo per le inserzioni, deve essere effettuato **esclusivamente** tramite c.c.p. n. 12119855 intestato a Regione Basilicata - Bollettino Ufficiale - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.-

### Parte I

## LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE

### Sommario:

### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2015, n. 22.

Legge Regionale "Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane" ..... pag. 6939

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2015, n. 23.

Legge Regionale "Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.) e dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (A.P.T.)" ..... pag. 6982

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2015, n. 24.

Legge Regionale "Disciplina concernente la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'olivicoltura regionale e norme per l'abbattimento e il taglio di alberi di olivo".  
pag. 7026

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2015, n. 25.

Legge Regionale "Provvidenze a favore di familiari o accompagnatori residenti in Basilicata di soggetti affetti da patologie particolarmente gravi e/o invalidanti, tali da richiedere cure presso strutture non regionali" ..... pag. 7031

Legge Regionale 6 agosto 2015, n. 25.

**LEGGE REGIONALE "PROVVIDENZE A FAVORE DI FAMILIARI O ACCOMPAGNATORI  
RESIDENTI IN BASILICATA DI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE  
PARTICOLARMENTE GRAVI E/O INVALIDANTI, TALI DA RICHIEDERE  
CURE PRESSO STRUTTURE NON REGIONALI**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, di natura corrente, sono stati quantificati per il 2015 in € 200.000,00, tenendo conto delle indicazioni fornite per le vie brevi dal Dipartimento Politiche della Persona, sulla base dei dati relativi ai residenti in Basilicata che usufruiscono di trattamenti sanitari in altre regioni.

La copertura degli stessi può essere assicurata, relativamente al 2015, dalle risorse regionali stanziare sull'apposito Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata.

Per gli anni successivi si provvederà con la legge annuale di stabilità.

**Art. 1**

**Finalità**

1. La Regione Basilicata si fa carico di elargire ai residenti in Basilicata un rimborso finalizzato ad offrire un aiuto temporaneo e forfetario, onde superare quelle difficoltà economiche conseguenti alla permanenza fuori

Regione di un accompagnatore, supporto indispensabile dal punto di vista morale e psicologico per il paziente e per collaborare con il centro sanitario che eroga le cure.

**Art. 2**

**Ambito di applicazione**

1. Il rimborso di cui al precedente articolo 1 tende a favorire i nuclei familiari residenti in Basilicata, al cui interno sia presente un componente, affetto da patologie tali da richiedere prestazioni di alta specializzazione, comunque previste dai Livelli Essenziali di Assistenza, non erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

**Art. 3**

**Ammissibilità**

1. Al fondo possono accedere un familiare o un accompagnatore autorizzato formalmente dal paziente e, nel caso di minori, uno dei genitori o il tutore giudiziario dei soggetti affetti da patologie tali da richiedere inderogabilmente, ai sensi e nei limiti di cui al precedente articolo 2, l'accesso a prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

2. Il contributo è concesso per le spese affrontate da un solo accompagnatore per ogni trasferta. La richiesta di contributo, ferma restando la misura massima concedibile di cui al successivo articolo 5, può riferirsi a più trasferte.
3. Il contributo di cui al presente articolo è erogato anche in favore di un eventuale donatore.
4. Il contributo non può essere riconosciuto ai familiari o agli accompagnatori nel caso in cui il malato già percepisca contributi per la stessa motivazione da enti regionali o diversi, di qualunque natura pubblica, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 22.

#### Art. 4

##### **Procedura**

1. La Giunta regionale, attraverso gli uffici del Dipartimento Politiche della Persona, sulla base dell'apposito stanziamento in bilancio, provvede al rimborso ai cittadini aventi diritto, richiedenti le prestazioni di cui al precedente articolo 2, con priorità a quei nuclei familiari in cui il componente affetto da patologie sia minore, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento emanato dalla Giunta in attuazione della presente legge.
2. Il contributo, ad istruttoria espletata, è erogato sulla base di una apposita graduatoria semestrale formata da una Commissione tecnico sanitaria nominata dalla Giunta regionale, resa pubblica attraverso il sito istituzionale della Regione Basilicata, nella quale le domande dei richiedenti vengono inserite tenendo conto del reddito ISEE del nucleo familiare del soggetto che deve ricorrere alle cure sanitarie.

3. La Commissione tecnico sanitaria, di cui al precedente comma 2, accerta la appropriatezza delle prestazioni richieste e la loro indisponibilità presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale.

#### Art. 5

##### **Ammontare del contributo**

1. Per i redditi ISEE fino a euro 10.000,00 il contributo per trasferte nell'ambito del territorio nazionale, di tipo forfettario, è fissato in euro 80,00 al giorno ed è comprensivo di ogni spesa sostenuta dall'accompagnatore (trasporto, vitto, alloggio) che sia stata debitamente documentata. L'ammontare complessivo del contributo erogato nell'anno solare non può comunque superare l'importo di euro 3.200,00.
2. Per i redditi ISEE da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 il contributo di cui al comma 1 è fissato in euro 50,00 al giorno e l'ammontare complessivo del contributo erogato nell'anno solare non può comunque superare l'importo di euro 2.000,00.
3. I contributi sono comunque concessi sino ad esaurimento degli stanziamenti di cui al successivo art. 6.

#### Art. 6

##### **Disposizioni finanziarie**

1. Per la concessione dei rimborsi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 200.000,00; per gli anni successivi l'entità dello stanziamento è fissata con la legge di stabilità.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 1 si provvede mediante prelevamento



dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando Missioni, Programma e Capitoli.

#### Art. 7

#### **Disposizioni finali**

1. La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge,

all'adozione di apposito regolamento di attuazione.

#### Art. 8

#### **Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 agosto 2015.

PITTELLA

**LEGGE REGIONALE 17 novembre 1997, n. 65**

Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi.

*( B.U. 27 novembre 1997, n. 84 )*La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'Sommarario

---

[Art. 1 \(Oggetto e finalità\)](#)[Art. 2 \(Contributi\)](#)[Art. 3 \(Modalità di erogazione dei contributi\)](#)[Art. 4 \(Disposizioni finanziarie\)](#)[Art. 5 \(Abrogazioni\)](#)**Art. 1***(Oggetto e finalità)*

1. La Regione tutela il diritto alla salute dei cittadini affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo.

**Art. 2***(Contributi)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l' Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino in attesa di trapianto o che ha già subito trapianto, rimborsa all'assistito le spese di viaggio, compreso l'eventuale costo del biglietto aereo dallo stesso sostenute per l'esecuzione:

- a) degli esami preliminari e degli esami per la tipizzazione tissutale;
- b) dell'intervento di trapianto;
- c) di tutti i controlli successivi nonché di quelli derivanti dalle complicanze.

2. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria.

3. L' Azienda unità sanitaria locale rimborsa altresì all'assistito le spese di soggiorno sostenute presso la località sede del centro trapianti per esigenze cliniche documentate in misura pari al 70 per cento del costo sostenuto per l'utilizzo di strutture alberghiere e per i pasti sino ad un massimo di lire 1.500.000.

4. In caso di minori di anni 18 o di pazienti maggiorenni non autosufficienti sono rimborsate le spese di viaggio e, nella misura stabilita dal comma 3, le spese di soggiorno inerenti l'intervento di trapianto o le complicanze dell'intervento medesimo per un accompagnatore.

5. Ai fini della presente legge la non autosufficienza viene certificata dall'Unità valutativa distrettuale (UVD) su richiesta del medico di famiglia.

**Art. 3**

*(Modalità di erogazione dei contributi)*

1. I rimborsi previsti all'articolo 2 sono corrisposti dall'Azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito su richiesta dello stesso corredata dalla documentazione relativa alle spese sostenute e dalle certificazioni mediche attestanti la non autosufficienza del malato.
2. Esclusivamente per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 2 la Giunta regionale dispone semestralmente l'erogazione dei fondi necessari, sulla base di apposita richiesta dei fabbisogni presentata dall'Azienda unità sanitaria locale.

**Art. 4**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della presente legge si provvede, con decorrenza dall'anno 1998, mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dalla ripartizione della quota annua di finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente attribuita alla Regione.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 200 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 2, si provvede, per l'anno 1998, mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio pluriennale 1997/1999, all'uopo utilizzando la proiezione per lo stesso anno della partita 6 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate derivanti dai tributi propri della Regione.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 2 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 1998 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Contributi nelle spese di accompagnamento dei soggetti sottoposti a trapianto d'organo", lire 200 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

**Art. 5**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 della [lr 27 giugno 1984, n. 15](#), nonché il [secondo comma dell'articolo 9 della medesima lr 15/1984](#).

**LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2000, n. 16**

Modificazioni alla Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente "Provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto d'organi" così come modificata dalla Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 24.  
(B.u.r. 2 marzo 2000, n. 24)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità

Sommario

---

[Art. 1](#)**Art. 1**

1. Il [comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 17 novembre 1997, n. 65](#), così come sostituito dalla [l.r. 31 agosto 1999, n. 24](#) è sostituito dal seguente:  
"4. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 sono rimborsate le spese di viaggio diverse da quelle di cui al comma 2 nonché quelle di soggiorno nella misura stabilita al comma 3 necessarie per un accompagnatore."